ISSN 0378 – 701 X

Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee

C 123

31° anno

10 maggio 1988

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione | Sommario | Pagina

I *Comunicazioni*

Parlamento europeo

Interrogazioni scritte con risposta

88/C 123/01 n. 171/86 dell'on. Brigitte Heinrich alla Commissione
Oggetto: Bombardiere americano con a bordo ordigni atomici precipitato il 17 gennaio 1966 a Palomares nella Spagna meridionale (Risposta complementare) 1

88/C 123/02 n. 172/87 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione
Oggetto: Regolamentazione dell'impiego di sostanze ormonali 2

88/C 123/03 n. 173/87 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione
Oggetto: Controllo sull'impiego di ormoni 2

Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 172/86 e 173/86 2

88/C 123/04 n. 786/87 dell'on. Undine-Uta Bloch von Blottnitz alla Commissione
Oggetto: Esperimenti comunitari con liberazione di trizio radioattivo 3

88/C 123/05 n. 996/87 dell'on. Marie-Noëlle Lienemann alla Commissione
Oggetto: Immissione di trizio nell'atmosfera 3

88/C 123/06 n. 1011/87 dell'on. Beate Weber alla Commissione
Oggetto: Esperimenti con trizio radioattivo in Francia 3

Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 786/87, 996/87 e 1011/87 4

88/C 123/07 n. 796/87 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione
Oggetto: Tasso di becquerel nel tè importato nella CEE dall'Unione Sovietica e dalla Turchia 4

88/C 123/08 n. 904/87 dell'on. José Alvarez de Eulate Peñaranda alla Commissione
Oggetto: Aiuto alimentare alle colonie infantili di vacanza 5

88/C 123/09 n. 1107/87 dell'on. John Tomlinson alla Commissione
Oggetto: Agevolazioni nei trasporti pubblici 6

88/C 123/10 n. 1176/87 dell'on. Vera Squarcialupi alla Commissione
Oggetto: Dosi di mercurio nel pesce 6

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70% — Milano.

(segue)

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina

88/C 123/11 n. 1212/87 dell'on. William Newton Dunn alla Commissione
Oggetto: Requisiti necessari per le richieste di aiuti finanziari nell'ambito dell'ACA 7

88/C 123/12 n. 1225/87 dell'on. Christopher Jackson alla Commissione
Oggetto: Vendita di bombolette di gas CS in Francia 7

88/C 123/13 n. 1235/87 dell'on. Barbara Castle alla Commissione
Oggetto: Ombudsman europeo 8

88/C 123/14 n. 1260/87 dell'on. Horst Seefeld alla Commissione
Oggetto: Rispetto dei tempi di guida e di sosta nel traffico transfrontaliero di merci 8

88/C 123/15 n. 1281/87 dell'on. Ursula Braun-Moser alla Commissione
Oggetto: Controlli differenziati dei tempi di guida e di riposo dei conducenti di veicoli industriali 9

88/C 123/16 n. 1292/87 dell'on. Ernest Mühlen alla Commissione
Oggetto: Rimborso in Belgio a persone non residenti della cedolare relativa ad obbligazioni pubbliche 9

88/C 123/17 n. 1321/87 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione
Oggetto: Possibilità di telefonare dal treno 10

88/C 123/18 n. 1370/87 dell'on. Marie-Noëlle Lienemann alla Commissione
Oggetto: Etilometro 10

88/C 123/19 n. 1371/87 dell'on. Marie-Noëlle Lienemann alla Commissione
Oggetto: Controllo medico dei guidatori 11

88/C 123/20 n. 1422/87 dell'on. Peter Price alla Commissione
Oggetto: Controllo delle armi 11

88/C 123/21 n. 1453/87 dell'on. José Alvarez de Eulate Peñaranda alla Commissione
Oggetto: Disoccupazione in Andalusia (Spagna) 12

88/C 123/22 n. 1460/87 dell'on. Luis Perinat Elio alla Commissione
Oggetto: Limitazioni al ruolo motore della Commissione 12

88/C 123/23 n. 1537/87 dell'on. Ursula Schleicher alla Commissione
Oggetto: Studi sulla presenza di sostanze inquinanti nel Mare del Nord 12

88/C 123/24 n. 1541/87 dell'on. Michelangelo Ciancaglini alla Commissione
Oggetto: Ostacoli alla liquidazione delle pensioni di vecchiaia e di reversibilità 13

88/C 123/25 n. 1621/87 dell'on. Michael Hindley alla Commissione
Oggetto: Sostanze pericolose nei cosmetici 14

88/C 123/26 n. 1622/87 dell'on. Michael Hindley alla Commissione
Oggetto: Livelli ammessi di bromuro e anodino 14

88/C 123/27 n. 1661/87 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione
Oggetto: Statistiche sugli scambi commerciali 14

88/C 123/28 n. 1664/87 dell'on. Giosuè Ligios alla Commissione
Oggetto: Peste equina africana 15

88/C 123/29 n. 1674/87 dell'on. Luis Perinat Elio alla Commissione
Oggetto: Concessione della nazionalità nei diversi Stati membri 15

88/C 123/30 n. 1675/87 dell'on. Luis Perinat Elio alla Commissione
Oggetto: Seminari sulla prevenzione degli incendi dei boschi 16

(segue in 3ª pagina di copertina)

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina

88/C 123/31 — n. 1694/87 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione
Oggetto: Prelievo diretto degli assegni alimentari 16

88/C 123/32 — n. 1703/87 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione
Oggetto: Televisione ad alta definizione — Norma D2 Mac Paquet 17

88/C 123/33 — n. 1706/87 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione
Oggetto: Produttori di vino — Utilizzazione dell'Ortene 50 — Regolamentazione CEE 18

88/C 123/34 — n. 1715/87 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione
Oggetto: Scambi agricoli Francia-Spagna — Adesione della Spagna alla CEE — Conseguenze 19

88/C 123/35 — n. 1732/87 degli on. José Alvarez de Paz e Jesús Cabezón Alonso alla Commissione
Oggetto: Concentrazione geografica degli interventi dei Fondi strutturali 19

88/C 123/36 — n. 1733/87 degli on. José Alvarez de Paz e Jesús Cabezón Alonso alla Commissione
Oggetto: Concentrazione dei Fondi strutturali 19

Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1732/87 e 1733/87 20

88/C 123/37 — n. 1781/87 dell'on. Kenneth Stewart alla Commissione
Oggetto: IVA sui libri 20

88/C 123/38 — n. 1814/87 dell'on. James Ford alla Commissione
Oggetto: Distribuzione di eccedenze alimentari 21

88/C 123/39 — n. 1823/87 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione
Oggetto: Reciprocità nel quadro del programma di visitatori stranieri 21

88/C 123/40 — n. 1835/87 dell'on. Thomas Raftery alla Commissione
Oggetto: Burro destinato all'alimentazione degli animali 21

88/C 123/41 — n. 1840/87 dell'on. Ludivina García Arias alla Commissione
Oggetto: Cooperazione industriale con i paesi del Patto Andino 22

88/C 123/42 — n. 1841/87 dell'on. Ludivina García Arias alla Commissione
Oggetto: Progetti di sviluppo a favore delle donne in America latina 22

88/C 123/43 — n. 1864/87 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione
Oggetto: Aiuto all'Etiopia 22

88/C 123/44 — n. 1948/87 dell'on. Francesco Compasso alla Commissione
Oggetto: Interventi immediati della CEE per combattere la carestia in Etiopia 23

Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1864/87 e 1948/87 23

88/C 123/45 — n. 1913/87 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione
Oggetto: Dazi giapponesi sulle importazioni di bevande alcoliche 23

88/C 123/46 — n. 1914/87 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione
Oggetto: Politica agricola comune 24

88/C 123/47 — n. 1930/87 dell'on. Anne André alla Commissione
Oggetto: Ruolo dell'ECU nella promozione del principio europeo 24

88/C 123/48 — n. 2060/87 dell'on. Georges Sutra de Germa alla Commissione
Oggetto: Azione nel settore del turismo 25

88/C 123/49 — n. 2565/87 dell'on. Pol Marck alla Commissione
Oggetto: Accordo di cooperazione CEE-Stati del Golfo 25

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 171/86
dell'on. Brigitte Heinrich (ARC—D)
alla Commissione delle Comunità europee
(21 aprile 1986)
(88/C 123/01)

Oggetto: Bombardiere americano con a bordo ordigni atomici precipitato il 17 gennaio 1966 a Palomares nella Spagna meridionale

1. Sa la Commissione che, a venti anni di distanza dal suddetto disastro aereo nel quale precipitarono quattro bombe all'idrogeno non innescate, l'area di Palomares è ancora contaminata radioattivamente?

È in particolare a conoscenza

a) di un rapporto provvisorio fatto nell'ottobre 1985 dal consiglio di sicurezza nucleare di Madrid sulle conseguenze di questo disastro aereo e

b) del risultato delle indagini condotte dalla commissione spagnola per l'energia nucleare su 570 abitanti dell'area colpita?

2. Come ritiene la Commissione di poter garantire che gli abitanti di quest'area siano risarciti degli eventuali danni a lungo termine anche dopo la scadenza, nel gennaio 1986, dei venti anni previsti per il loro risarcimento?

3. È vero che il governo degli Stati Uniti ha dato un contributo di 51 milioni di pesetas per risarcire del mancato raccolto gli abitanti dell'area colpita, ma che le persone danneggiate hanno ricevuto soltanto un terzo di tale somma?

4. È vero che i prodotti agricoli provenienti dall'area colpita, quali orzo o pomodori, sono stati raccolti, venduti e in parte esportati nella CEE, sebbene le indagini condotte su questi prodotti da scienziati statunitensi avessero rilevato delle tracce di plutonio definite «non pericolose»?

5. Con quali iniziative intende la Commissione far sì che lo spazio aereo della Comunità non sia utilizzato in futuro per il trasporto di armi nucleari?

6. Intende la Commissione perlomeno adottare iniziative affinché non vengano più trasportate armi nucleari nello spazio aereo degli Stati della Comunità che non dispongono di armi nucleari?

Risposta complementare data dal sig. Clinton Davis
In nome della Commissione
(3 marzo 1988)

A complemento della risposta del 30 giugno 1986 ([1]), la Commissione può ora comunicare il risultato delle sue ricerche.

La Commissione ha preso visione di varie relazioni riguardanti la contaminazione radioattiva nell'area di Palomares, in Spagna, in seguito alla caduta, il 17 gennaio 1966, di un bombardiere americano con a bordo quattro bombe termonucleari.

Nel corso del suddetto incidente, due bombe si sono incendiate e particelle di plutonio e di americio si sono disperse in un'area di parecchie centinaia di ettari. Nelle zone in cui la contaminazione da radiazioni alfa superava il valore $1{,}18 \times 10^6$ Bq/m^2, è stato asportato uno strato di terreno di 10 cm, che si è provveduto a trasportare e trattare come residuo radioattivo; le altre superfici contaminate sono state dissodate, fino a una profondità di 30 cm.

Poiché il tempo di dimezzamento del plutonio è molto lungo (Pu-239: $2{,}44 \times 10^4$ anni), nell'area in questione esiste tuttora un certo grado di contaminazione del suolo. Le dosi riscontrate nella popolazione sono tuttavia molto basse; analogamente, la dose effettiva totale dovuta all'inalazione di particelle radioattive da parte del gruppo di popolazione più severamente colpito in tale zona nel periodo 1966 - 1980 risulta di 0,5 mSV ([2]), e cioè meno dell'1% della dose limite stabilita dalla direttiva sulle

norme di base del luglio 1980. Le altre forme di esposizione determinano la presenza di dosi di gran lunga inferiori.

Per quanta riguarda gli altri punti dell'interrogazione, la Commissione si rammarica di non essere in grado di rispondere, in assenza di informazioni sufficienti (punti 3 e 4) o per mancanza di competenza (punti 2, 5 e 6).

(1) GU n. C 202 dell'11. 8. 1986.
(2) E. Iranzo, e.a., Air Concentrations of Pu-239 and Pu-240 and potential Radiation Doses to Persons living near Pu contaminated areas in Palomares, Spain. Health Physics, vol. 52, n. 4, 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 172/87
dell'on. Willy Kuijpers (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee
(13 aprile 1987)
(88/C 123/02)

Oggetto: Regolamentazione dell'impiego di sostanze ormonali

La stampa ci segnala periodicamente i possibili rischi per il consumatore rappresentati dalla presenza di ormoni — naturali o artificiali — negli alimenti.

Si chiede alla Commissione

— Qual è la posizione da essa assunta nella dibattuta questione dell'impiego di ormoni artificiali e naturali, e quali sono i possibili effetti di questi sul consumatore?

— Se non si debba puntare a una normativa unica europea che disciplini l'impiego di ormoni, artificiali e naturali, in zootecnia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 173/87
dell'on. Willy Kuijpers (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee
(13 aprile 1987)
(88/C 123/03)

Oggetto: Controllo sull'impiego di ormoni

Secondo quanto dichiarato da vari esperti di laboratori di ricerca fiamminghi e valloni, non solo gli ormoni verrebbero ancora impiegati su larga scala, ma gli attuali metodi per individuarne la presenza non sarebbero sufficientemente affidabili ed accurati. Inoltre, sempre secondo tali esperti, gli autori di «frodi agli ormoni» sono sufficientemente abili e organizzati da beffarsi delle più comuni tecniche di controllo attualmente applicate.

Ciò premesso, non ritiene la Commissione:

— che occorra adoperarsi urgentemente per la piena sicurezza ed efficacia dei controlli al fine di combattere l'impiego di ormoni e tutelare gli interessi dei consumatori;

— che occorra elaborare metodi affidabili, accurati ed uniformi per l'intera Comunità europea, al fine di meglio proteggere il consumatore dell'Europa unita?

Risposta comune data dal sig. Andriessen in nome della Commissione alle interrogazioni scritte n. 172/87 e 173/87
(29 ottobre 1987)

La Commissione si permette di ricordare all'onorevole parlamentare che ha partecipato agli approfonditi dibattiti in sede di Parlamento europeo sul problema dell'utilizzazione degli ormoni naturali ed artificiali in zootecnica, dichiarandosi d'accordo con l'opinione prevalente espressa nella sessione plenaria del Parlamento secondo cui l'utilizzazione nell'alimentazione degli animali di tutte le sostanze ad azione estrogena, androgena, gestagena o tireostatica, dovrebbero essere vietati nella Comunità, mentre l'eventuale impiego a fini terapeutici dovrebbe essere subordinato all'osservanza di rigorose condizioni e soggetto ad autorizzazione, nonché a controlli molto accurati.

La Commissione ha formulato proposte in tal senso al Consiglio, che, con la successiva adozione della direttiva 85/649/CEE (1), ha recepito tali principi nella legislazione comunitaria. La Commissione ritiene che questa decisione ed altre ulteriori decisioni comunitarie costituiscano una valida e chiara base legislative per affrontare tale problema.

Se dovesse risultare che l'impiego di ormoni negli alimenti si sta diffondendo su vasta scala nel Belgio, la Commissione esprimerebbe il proprio rammarico di fronte a tale situazione. Tuttavia, essa non riesce a comprendere come i tecnici del laboratorio in questione abbiano accertato questo fatto, dato che, nello stesso tempo, affermano che i metodi di accertamento disponibili sono inefficienti e difettano di sensibilità. Di fronte a questo stato di cose e tenuto conto dell'affermazione che il grado di organizzazione e di adulterazione raggiunto dagli operatori che ricorrono a pratiche illecite consente loro di eludere i controlli normali, è difficile comprendere su quali basi si fondi tale denuncia.

La Commissione ritiene che le norme in materia di controllo previste dalle direttive del Consiglio 81/602/CEE (2), 85/385/CEE (3), 85/649/CEE e 86/469/CEE (4) offrano una solida base agli Stati membri per organizzare ed eseguire i controlli atti a prevenire l'utilizzazione illecita di ormoni e per proteggere i consumatori.

La Commissione riconosce l'urgente necessità di definire metodi uniformi di accertamento ed ha stanziato a tale scopo negli ultimi anni somme considerevoli. Nell'immediato futuro adotterà criteri rigorosi aventi lo scopo di garantire che ogni metodo di accertamento applicato sia all'altezza delle conoscenze scientifiche più avanzate attualmente disponibili.

(1) GU n. L 382, del 31. 12. 1985, pag. 228.
(2) GU n. L 222, del 7. 8. 1981, pag. 32.
(3) GU n. L 191, del 23. 7. 1985, pag. 46.
(4) GU n. L 275, del 26. 9. 1986, pag. 36.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 786/87
dell'on. Undine-Uta Bloch von Blottnitz (ARC—D)
alla Commissione delle Comunità europee
(10 luglio 1987)
(88/C 123/04)

Oggetto: Esperimenti comunitari con liberazione di trizio radioattivo

Per effettuare delle ricerche sui potenziali rischi del trizio vengono compiuti degli esperimenti nel centro sperimentale militare per la ricerca nucleare di Bruyères-le-Châtel in occasione dei quali viene liberato gas trizio.

Nel corso del primo esperimento è stato liberato un quantitativo che corrisponde a 7 000 curie ed esso verrà ulteriormente aumentato.

1. È vero che per questo esperimento non è stata adottata nessuna misura di sicurezza per la popolazione?

2. Quali sono stati i risultati del primo esperimento?

3. Dato che per il primo esperimento è stato indicato un rischio massimo di 0,2 millirem, vorrei anche chiedere quale dovrebbe essere in realtà il grado di rischio oggetto della ricerca?

4. La Commissione delle Comunità è responsabile dell'attuazione e del controllo degli esperimenti?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 996/87
dell'on. Marie-Noëlle Lienemann (S—F)
alla Commissione delle Comunità europee
(30 luglio 1987)
(88/C 123/05)

Oggetto: Immissione di trizio nell'atmosfera

Il 15 novembre 1986 l'istituto di ricerca di base del commissariato per l'energia atomica (CEA) ha immesso di proposito nell'atmosfera circa 7 000 curie di trizio nella località francese di Bruyéres-le-Châtel.

Nell'edizione di *Le Monde* del 13 maggio 1987 si legge che l'iniziativa è stata voluta dalla Comunità per portare avanti insieme al CEA un programma di ricerca il cui costo è di 4 milioni di franchi.

Può la Commissione fornire informazioni più precise a tale riguardo?

Può la Commissione chiarire il motivo per cui il suddetto esperimento è stato eseguito senza il parere delle popolazioni residenti nell'area in cui sorge il centro di ricerca?

Può inoltre la Commissione chiarire che senso può avere un siffatto esperimento di proposito inquinante, dato che sembra sia possibile individuare i danni provocati dal trizio nell'area circostante le centrali senza dover effettuare siffatti test?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1011/87
dell'on. Beate Weber (S—D)
alla Commissione delle Comunità europee
(30 luglio 1987)
(88/C 123/06)

Oggetto: Esperimenti con trizio radioattivo in Francia

1. Corrispondono a verità gli annunci dati dalla stampa (*Die Zeit* n. 22 del 22 maggio 1987), che, su incarico della CEE, scienziati atomici «sperimentano» in condizioni reali l'effetto sull'ambiente di tali sostanze altamente radioattive nel centro della Francia, e questo con delle quantità che corrispondono pur sempre ad una radioattività di 7 000 curie (1 curie = 37 miliardi di becquerel)?

2. La Commissione condivide l'opinione secondo la quale esperimenti dalle conseguenze così gravi sarebbero attualmente autorizzati, nella CEE, soltanto dalle autorità francesi?

3. È cosciente la Commissione di quali rischi insorgono per la popolazione, tanto più che si dovrebbero sperimentare proprio i «possibili rischi ambientali», e perché non insiste almeno che vengano effettuate ricerche scientifiche collaterali sulla popolazione?

4. Che cosa spinge la Commissione a partecipare a tali esperimenti (il prossimo è programmato per settembre)?

5. Qual è il senso di questo rilascio di trizio altamente radioattivo? Non si potrebbe eseguire l'esperimento senza mettere in pericolo l'ambiente e la popolazione?

Risposta comune data dal sig. Narjes in nome della Commissione alle interrogazioni scritte n. 786/87, 996/87 e 1011/87

(18 febbraio 1988)

La Commissione conferma che il 15 ottobre 1986, il commissariato francese per l'energia atomica ha rilasciato una piccola quantità (700 milligrammi) ben controllata di gas radioattivo trizio nell'atmosfera presso il centro nucleare di ricerca di Bruyères-le-Châtel in Francia. L'esperimento era stato proposto ed eseguito dalla CEA, conformemente ad un accordo di collaborazione nell'ambito del programma comunitario di fusione integrata. Si è proceduto a un controllo di sicurezza che le autorità responsabili francesi avevano precedentemente accettato. La popolazione locale è stata informata della natura e degli obiettivi dell'esperimento con anticipo e dei risultati successivamente.

Obiettivo dell'esperimento era lo studio della dispersione del trizio e la sua conversione in acqua contenente trizio in condizioni reali per convalidare le previsioni di calcolo dell'impatto sull'ambiente nel quadro di un rilascio ipotetico e incidentale di trizio gassoso. La quantità rilasciata rappresentava il minimo necessario per un successivo rilevamento effettuato con precisione sufficiente con un dispositivo di controllo del trizio. Il rilascio è stato effettuato a un livello di 40 m. La durata complessiva dell'operazione, in vari soffi, è stata di 2 minuti. Si sono effettuate le seguenti misurazioni:

— evoluzione in uno spazio nel tempo delle concentrazioni nell'aria del gas trizio e nell'acqua contenente trizio che risulta dall'ossidazione del trizio emesso;

— sulla stessa linea, misurazioni delle concentrazioni al suolo di gas trizio e acqua contenente trizio;

— misurazione del trizio e dell'acqua contenente trizio in vari tipi di piante.

Le misurazioni sono state paragonate alle previsioni teoriche basate su modelli per la diffusione e l'ossidazione del trizio. Anche se gli scienziati non hanno finora completato integralmente le proprie analisi, le conclusioni preliminari sono che la capacità di determinare in anticipo il comportamento del trizio rilasciato nell'ambiente è stata notevolmente migliorata come conseguenza dell'esperimento.

Nell'ambito di misurazioni correnti, si è eseguito un rilevamento delle radiazioni sul personale che ha partecipato all'esperimento. La dose complessiva del singolo più esposto non ha superato lo 0,01 mrem, cioè 10 000 volte inferiore alla dose da ascrivere al fondo permanente di radioattività naturale.

In conclusione, la Commissione può assicurare l'onorevole parlamentare che il rilascio sperimentale controllato di trizio non ha implicato rischio alcuno per la popolazione o per il personale che ha partecipato all'esperimento. La Commissione è del parere che esperimenti scientifici in campo formino una parte integrante e necessaria della ricerca scientifica per convalidare teorie ed esperimenti di laboratorio scientifici e che non possono venire sostituiti da altri mezzi. È tuttavia evidente che gli esperimenti in campo, quali il rilascio di trizio, devono essere sempre eseguiti con la maggior cura possibile e nel pieno rispetto della legittima esigenza d'informazione del pubblico.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 796/87
dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR—B)
alla Commissione delle Comunità europee

(10 luglio 1987)

(88/C 123/07)

Oggetto: Tasso di becquerel nel tè importato nella CEE dall'Unione Sovietica e dalla Turchia

Misurazioni effettuate il 9 aprile presso la Scuola normale superiore di Parigi su campioni di tè proveniente dalla Georgia («Bouquet georgiano» imballato a Tiblisi) hanno rivelato la presenza di 30 becquerel per grammo, ossia di 30 000 becquerel per kg di tè.

Si tratta di cesio 137 e cesio 134. La considerevole dose di radioattività è stata registrata nel tè raccolto in luglio e agosto 1986, cioè tre mesi dopo la catastrofe di Chernobyl.

La Comunità europea accetta la commercializzazione di prodotti aventi una radioattività inferiore ai 600 becquerel/kg per gli adulti e a 370 becquerel/kg per i bambini.

I ricercatori turchi hanno calcolato che il tè in infusione conserva i due terzi della radioattività.

Il Centro francese per il commercio estero ammette che sono state effettuate importazioni di tè georgiano e turco.

Quali misure di controllo ha adottato la Commissione in relazione a questo problema specifico?

Può la Commissione comunicare quali sono state le qualità di tè importate dalla Turchia e dall'Unione Sovietica nel 1986?

Risposta data da lord Cockfield in nome della Commissione

(13 gennaio 1987)

Le importazioni di prodotti alimentari nella Comunità sono sottoposte a controlli dalle autorità competenti degli

Stati membri per verificarne l'osservanza alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio [1].

I casi in cui la radioattività supera i limiti fissati nel regolamento sono comunicati alla Commissione che ne informa immediatamente le autorità di controllo degli altri Stati membri e, a loro volta, gli Stati membri inviano alla Commissione dei rapporti mensili destinati alla diffusione.

Le autorità di controllo possono quindi adeguare i loro programmi di campionatura per tener conto dei prodotti alimentari più suscettibili di non rispettare i limiti.

La Commissione e gli Stati membri sono al corrente del fatto che il tè della raccolta 1986, proveniente dalle regioni menzionate dall'onorevole parlamentare, rischi di avere un livello di radioattività superiore ai limiti permessi e le autorità di controllo avranno senza dubbio riservato un'attenzione particolare a queste importazioni.

La tabella seguente è un estratto della base di dati Comext-Eurostat concernente le importazioni, nel 1986, nella Comunità di tè proveniente dalla Turchia e dall'URSS, espresse in tonnellate.

Invitiamo l'onorevole parlamentare a prendere visione per informazioni complementari della risposta all'interrogazione scritta n. 1042/86 dell'on. Tridente [2].

[1] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14.
[2] GU n. C 72 del 20. 3. 1987.

Importazioni nella Comunità, nel 1986, di tè proveniente dalla Turchia e dall'URSS

(tonnellate)

	Turchia	URSS
Codice Nimexe 0902-10 [1]		
EUR 12	596	10
Francia	66	2
Belgio e Lussemburgo	84	1
Paesi Bassi	101	0
R. f. di Germania	342	7
Regno Unito	3	0
Codice Nimexe 0902-90 [2]		
EUR 12	30	895
Francia	6	0
Belgio e Lussemburgo	2	0
Paesi Bassi	0	331
R. f. di Germania	22	301
Regno Unito	0	206
Danimarca	0	57

[1] Codice Nimexe 0902-10: tè in imballaggi di 3 kg o meno.
[2] Codice Nimexe 0902-90: tè in imballaggi superiori a 3 kg.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 904/87

dell'on. Alvarez de Eulate Peñaranda (ED—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 luglio 1987)

(88/C 123/08)

Oggetto: Aiuto alimentare alle colonie infantili di vacanza

Il successo dell'operazione condotta dalla Commissione della Comunità europea al fine di limitare i disagi dei cittadini comunitari più bisognosi di assistenza in occasione della violenta ondata di freddo abbattutasi sull'Europa lo scorso inverno incoraggia a ripetere tale iniziativa nei confronti di altre collettività comunitarie.

Una di queste, indubbiamente la più bisognosa di assitenza nella prossima stagione estiva, è quella dei bambini che popoleranno le colonie di vacanza, organizzate da diverse associazioni caritative per permettere loro di godere del riposo e del diversivo cui ogni bambino ha diritto in estate.

Non ritiene pertanto la Commissione che sarebbe opportuno programmare un'operazione, analoga a quella effettuata lo scorso inverno a favore dei cittadini bisognosi e svantaggiati della Comunità, per il rifornimento alle colonie estive di prodotti alimentari, attingendo alle scorte comunitarie, onde contribuire a consolidare quell'«Europa della solidarietà— che con tanto successo è stata varata lo scorso inverno?

Risposta data dal sig. Andriessen in nome della Commissione

(16 febbraio 1988)

Il 23 ottobre 1987 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione sulle operazioni di distribuzione gratuita di derrate alimentari, realizzate per far fronte all'ondata di freddo [1].

La Commissione è giunta alla conclusione che è necessario un sistema a carattere permanente per la distribuzione dei generi alimentari disponibili nelle scorte d'intervento della Comunità a varie categorie di cittadini indigenti degli Stati membri.

È stata pure presentata una proposta di regolamento del Consiglio per autorizzare la Commissione ad applicare le misure progettate [2]. Il Parlamento europeo sarà consultato in merito a tale proposta. È del tutto plausibile che anche le istituzioni cui fa riferimento l'onorevole parlamentare siano prese in considerazione nell'ambito delle misure da proporre in materia di aiuti alimentari.

Nel frattempo, continuano ad essere realizzati vari programmi di fornitura di generi alimentari a condizioni speciali per fini sociali. Per maggiori ragguagli su tali pro-

grammi si veda la pubblicazione «Eccedenze alimentari e vendite a fini sociali», copia della quale è già stata inviata al segretariato generale del Parlamento europeo.

(1) COM(87) 473 def.
(2) COM(87) 515 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1107/87
dell'on. John Tomlinson (S—GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(1° settembre 1987)
(88/C 123/09)

Oggetto: Agevolazioni nei trasporti pubblici

Quali Stati membri offrono tariffe agevolate nei trasporti pubblici a favore dei pensionati, dei non vedenti o degli handicappati, e quali categorie di persone beneficiano in ciascuno Stato di tali agevolazioni?

Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione
(24 novembre 1987)

Nel settore dei trasporti ferroviari nazionali, quasi tutte le società ferroviarie offrono tariffe agevolate a favore dei pensionati, dei non vedenti e dei minorati. Tali tariffe riflettono in parte gli obblighi dei servizi pubblici ed in parte sono motivate da intenti commerciali delle società: esse tengono quindi conto dei vari obiettivi politici degli Stati membri, nonché della mutevole situazione del mercato. Per l'onorevole parlamentare, il modo migliore di ottenere informazioni aggiornate è di prendere direttamente contatto con le ferrovie nazionali.

Per quanto riguarda i trasporti a mezzo autobus o pullman, la Commissione non dispone di informazioni concrete.

Per i trasporti intracomunitari, un accordo comune ha portato all'introduzione di un sistema uniforme delle tariffe ferroviarie per i non vedenti, in data 1° novembre 1985, in seguito ad uno studio di fattibilità eseguito su richiesta della Commissione.

Quest'ultima sta cercando di realizzare l'armonizzazione delle agevolazioni tariffarie per tutte le persone gravemente minorate.

Il 22 settembre 1986, la Commissione ha inoltre trasmesso al Consiglio una relazione concernente l'armonizzazione delle riduzioni accordate dalle ferrovie (1). Le differenti situazioni economiche, giuridiche e sociali in atto negli Stati membri, ivi comprese le ferrovie, hanno indotto la Commissione a concludere che sfortunatamente, per il momento, non è possibile ottenere di più a questo proposito.

Copia di detta relazione verrà trasmessa all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale. La Commissione invita inoltre l'onorevole parlamentare a consultare le risposte alle interrogazioni scritte n. 2179/86, del sig. Visser (2), e n. 1462/86, del sig. Schwalba-Hoth (3).

(1) Doc. COM(86) 481 def.
(2) GU n. C 226 del 24. 8. 1987.
(3) GU n. C 124 dell'11. 9. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1176/87
dell'on. Vera Squarcialupi (COM—I)
alla Commissione delle Comunità europee
(1° settembre 1987)
(88/C 123/10)

Oggetto: Dosi di mercurio nel pesce

Nel luglio 1987 una partita di pesce proveniente dal porto peschereccio di Mazara del Vallo, in Sicilia, è stata bloccata perché conteneva mercurio in dosi superiori ai livelli massimi consentiti dalla legge italiana (7 mg/kg).

Al momento non è stata ancora precisata la provenienza del pesce; si deve ancora accertare se proveniva dal Mediterraneo, e da quale costa, o se era stato pescato lungo le coste atlantiche.

Da parte italiana sono stati comunicati tutti i dati del caso, come previsto dalla normativa sullo scambio di informazioni sui prodotti pericolosi?

La Commissione dispone di ulteriori segnalazioni di analoghi fenomeni di inquinamento da mercurio provenienti da altri paesi, che consentano di individuare le zone inquinate e le fonti di tale inquinamento?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(15 dicembre 1987)

Le autorità italiane effettuano circa 80 000 analisi all'anno per controllare la presenza di mercurio nel pesce. Nel quadro di questi controlli, a Firenze, nel luglio scorso, le autorità competenti hanno accertato in un pesce volpe di 170 kg prima che venisse immesso sul mercato la presenza di C ppmm/kg di mercurio espresso in mercurio metallico. Il pesce, che non faceva parte di un lotto, è stato distrutto.

Le autorità italiane non hanno ritenuto necessario avvertire la rete comunitaria di informazioni rapide sui prodotti

alimentari dato che il problema riguardava esclusivamente l'Italia.

Questo tipo di pesce ha una grande mobilità e di conseguenza un caso di pesce inquinato non significa che la regione dove è stato pescato sia contaminata.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1212/87
dell'on. William Newton Dunn (ED—GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(11 settembre 1987)
(88/C 123/11)

Oggetto: Requisiti necessari per le richieste di aiuti finanziari nell'ambito dell'ACA

In merito all'esame delle domande di aiuti finanziari a norma del regolamento ACA, la Commissione mi ha comunicato per lettera che essa si rimette alle autorità nazionali per quanto concerne la verifica della redditività economica e della compatibilità ambientale delle domande.

Tuttavia, le autorità nazionali del Regno Unito pur affermando di utilizzare le stime di periti distrettuali per stabilire il giusto valore delle domande di aiuti finanziari a valere sui propri fondi nazionali, sostengono di non sapere in che modo la Commissione determina la veridicità dei valori.

È la Commissione pertanto disposta ad esaminare la possibilità di richiedere le stime sui valori effettuate dai periti distrettuali per le domande di aiuti finanziari nell'ambito dell'ACA provenienti dal Regno Unito e ad esigere dagli altri Stati membri garanzie analoghe che i valori non siano in nessun caso sopravvalutati?

Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione
(15 dicembre 1987)

La Commissione è del parere che per opporre una barriera sia contro il finanziamento di progetti che non sono economicamente validi e compatibili con la difesa dell'ambiente, sia contro l'uso di valori scorretti, sia sufficiente rispettare i seguenti principi:

a) Le domande per progetti finanziabili a norma del regolamento ACE [1] vanno presentate alla Commissione a cura esclusiva degli Stati membri e devono contenere i dati necessari per renderle fondate.

b) L'operatore economico che riceve incentivi finanziari deve a sua volta contribuire in misura notevole al finanziamento del progetto.

Inoltre ciascuna domanda è attentamente esaminata da esperti indipendenti sulla base di criteri ben definiti, compresi quelli sopraindicati. Inoltre, l'intervento del comitato consultivo assicura la piena trasparenza e consente di procedere al raffronto dei valori tra i singoli Stati membri. Già grazie al comitato consultivo la Commissione ha respinto delle domande di sovvenzione a causa dell'indicazione dei valori non ritenuti validi.

[1] GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 8.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1225/87
dell'on. Christopher Jackson (ED—GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(11 settembre 1987)
(88/C 123/12)

Oggetto: Vendita di bombolette di gas CS in Francia

Nel mese di luglio un agente di sorveglianza privato ha spruzzato gas CS su un mio elettore e la moglie nell'area circostante al santuario di Lourdes.

Secondo le segnalazioni pervenute al ministero degli esteri britannico si sarebbero verificati in Francia numerosi casi di aggressioni ai danni di turisti ad opera di individui muniti di bombolette di gas CS. La vendita di tali bombole al pubblico è vietata nel Regno Unito e di tanto in tanto avviene che tali contenitori vengano sequestrati a cittadini francesi al transito di Dover.

1. Esiste una normativa comunitaria che disciplini la vendita al pubblico di prodotti pericolosi quali il gas CS?

2. Di fronte alle manifeste divergenze legislative fra gli Stati membri in materia di vendita di sostanze pericolose — circostanza che può contribuire a determinare in qualche Stato membro la tendenza a mantenere le ispezioni doganali — intende la Commissione adottare opportune misure?

Risposta data da lord Cockfield
in nome della Commissione
(14 dicembre 1987)

Attualmente non esistono provvedimenti normativi comunitari in materia di vendita di sostanze del genere indicato dall'onorevole parlamentare. Tuttavia, la Commissione ha di recente presentato al Consiglio una proposta di

direttiva in materia di controlli sull'acquisto e sul possesso di armi [1], segnatamente nell'intento di poter controllare il possesso di armi al momento del passaggio da uno Stato membro all'altro.

Agli effetti di questa proposta la definizione d'«arma da fuoco» è formulata in modo da includere i gas nocivi scaricati con qualsiasi mezzo di propulsione (allegato B.1), nonché «qualsiasi arma o altri strumenti destinati a mettere in pericolo la vita o la salute di persone scaricando sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive» (allegato B.1.(g).

Già in alcuni Stati membri sono state emanate norme legislative per vietare in via generale la vendita ed il possesso di bombolette di gas CS e la stessa Francia ha allo studio delle norme che avranno l'effetto di vietare il possesso, la vendita e l'importazione di qualsiasi congegno che emetta gas lacrimogeni o sostanze irritanti.

[1] Doc. COM(87) 383 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1235/87
dell'on. Barbara Castle (S—GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(21 settembre 1987)
(88/C 123/13)

Oggetto: Ombudsman europeo

Risulta alla Commissione che molti cittadini di paesi della Comunità europea che vivono in altri Stati membri si trovano di fronte a numerosi problemi di natura burocratica nella vita quotidiana e che spesso non esiste un preciso rappresentante parlamentare cui essi possano rivolgersi con fiducia per ottenere aiuto nelle loro difficoltà? Considerando tale situazione, intende la Commissione prendere in esame la possibilità di istituire la figura di un ombudsman comunitario incaricato di aiutare i cittadini a risolvere tali problemi?

Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione
(28 gennaio 1988)

1. La Commissione si è già pronunciata in merito in occasione di risposte ad interrogazioni orali [1]. Come già in precedenza, essa conferma che i cittadini europei possono rivolgersi alla Commissione sottoponendole le loro lamentele.

2. Ogni reclamo che supponga l'esistenza di un'infrazione al diritto comunitario viene esaminato dalla Commissione, la quale giudica se debba essere avviata una procedura sulla base dell'articolo 169 del trattato.

3. La Commissione ha, inoltre, preso disposizioni per facilitare ai cittadini la soluzione di problemi che possono porsi a livello individuale nel quadro comunitario: sportelli d'informazione verranno aperti presso gli Uffici stampa per migliorare l'informazione dei cittadini degli Stati membri sul diritto comunitario.

4. Questi sportelli contribuiranno ad aiutare la Commissione nell'esercizio delle sue responsabilità in materia di controllo del rispetto del diritto comunitario.

5. La Commissione ricorda infine all'onorevole parlamentare che il Parlamento ha fondato una commissione parlamentare, la «commissione delle petizioni», incaricata in particolare di istruire le petizioni dei cittadini europei.

[1] Interrogazione orale H-274/79 della on. Ewing, Dibattiti del Parlamento europeo n. 249 (dicembre 1979).
Interrogazione orale H-508/86 dell'on. Maher, Dibattiti del Parlamento europeo n. 353 (giugno 1987).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1260/87
dell'on. Horst Seefeld (S—D)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 settembre 1987)
(88/C 123/14)

Oggetto: Rispetto dei tempi di guida e di sosta nel traffico transfrontaliero di merci

Alla fine del mese di luglio 1987 il ministro degli affari sociali dello Stato di Baviera (Repubblica federale di Germania) ha tra l'altro osservato che, per quanto riguarda le infrazioni gravi (prosecuzione del viaggio malgrado il divieto) contro le norme comuni in materia di tempi di guida e di sosta stabilite in sede CEE per il trasporto di merci su lunghe distanze «gli italiani sono in testa alla graduatoria con il dodici per cento». Si chiede:

1. Sono noti alla Commissione tali dati di controllo e come conta essa di imporre l'osservanza della pertinente direttiva anche in Italia?

2. Qual è la posizione della Commissione sull'inasprimento e l'uniformazione delle sanzioni previste in caso di infrazioni?

Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione
(26 gennaio 1988)

1. La Commissione è al corrente dell'attuazione data dagli Stati membri alla normativa che stabilisce le ore di guida e di riposo dei conducenti nel settore dei trasporti

stradali. Ogni anno essa riceve in merito le relazioni delle amministrazioni nazionali competenti con le quali mantiene contatti regolari.

La Commissione si adopera per far rispettare i regolamenti in questione in tutti gli Stati membri, senza distinzione alcuna.

2. In passato, la Commissione ha proposto al Consiglio disposizioni volte a migliorare l'efficacia delle sanzioni [1].

Prossimamente si svolgerà un incontro con i responsabili degli Stati membri sui miglioramenti da apportare all'applicazione della normativa vigente e sull'eventualità di armonizzare le sanzioni.

[1] GU n. C 100 del 12. 4. 1984, pag. 9.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1281/87

dell'on. Ursula Braun-Moser (PPE—D)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 settembre 1987)

(88/C 123/15)

Oggetto: Controlli differenziati dei tempi di guida e di riposo dei conducenti di veicoli industriali

In taluni Stati comunitari i controlli sugli automezzi per la verifica dei tempi di riposo dei conducenti di veicoli industriali vengono effettuati secondo modalità differenziate a seconda che si tratti di autoveicoli nazionali o stranieri. In Francia, ad esempio, nei controlli di autoveicoli francesi vengono richiesti i dischi di registrazione cronotachigrafica della stessa giornata e delle due precedenti, mentre gli automezzi tedeschi devono esibire i dischi di registrazione relativi a un totale di sette giornate.

1. È la Commissione al corrente di tali discriminazioni?

2. In caso affermativo, quali contromisure conta essa di applicare?

Risposta data dal sig. Clinton Davis in nome della Commissione

(26 gennaio 1988)

Le disposizioni adottate dal governo francese in applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 [1], entrato in vigore il 29 settembre 1986, non presentano alcun carattere discriminante nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri. La Commissione ha dato il suo parere favorevole a tali norme d'applicazione.

Unitamente alle amministrazioni nazionali, la Commissione è attenta al rispetto delle nuove disposizioni. Recentemente si è tenuta una riunione sul bilancio del primo anno di applicazione, nonché sulle misure eventualmente da adottare per evitare qualsiasi errore nelle operazioni di controllo. Durante tale riunione si sono portati sul tappeto, fra l'altro, i problemi connessi con l'interpretazione di detto regolamento.

La Commissione si riserva la possibilità di presentare proposte atte all'effettiva attuazione delle disposizioni sociali.

[1] GU n. L 370 del 31. 12. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1292/87

dell'on. Ernest Mühlen (PPE—L)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 settembre 1987)

(88/C 123/16)

Oggetto: Rimborso in Belgio a persone non residenti della cedolare relativa ad obbligazioni pubbliche

1. Con riferimento al recente annuncio dell'intenzione del governo belga di esonerare dall'imposta cedolare gli stranieri titolari di obbligazioni emesse dai pubblici poteri belgi, può la Commissione precisare qual è la sua posizione al riguardo e, in particolare, come essa guidica tale provvedimento?

2. Non ritiene la Commissione che una siffatta disposizione avrà un effetto discriminatorio in quanto potranno beneficiarne unicamente i portatori di titoli a interesse fisso emessi dai pubblici poteri belgi e ne saranno esplicitamente esclusi i cittadini belgi?

3. Non è disposta la Commissione, vista la sempre più netta tendenza, in Europa e negli Stati Uniti, verso l'eliminazione della cedolare, a seguire nuovamente le conclusioni del rapporto Segré raccomandando agli Stati membri di esonerare tutti i titoli obbligazionari dalla cedolare anziché sollecitare la generalizzazione di tale imposta nella Comunità?

Risposta data da lord Cockfield in nome della Commissione

(26 novembre 1987)

1 e 2. Il provvedimento belga può essere valutato soltanto sulla base della vigente normativa comunitaria. Non appena in possesso del testo di legge, la Commissione esaminerà se la misura è in contrasto con una disposizione comunitaria, in particolare con una disposizione antidiscriminatoria. I residenti belgi restano soggetti all'imposta mobiliare (precompte mobilier) che costituisce in genere l'imposta definitiva.

Per quanto riguarda il trattamento meno favorevole dei residenti belgi rispetto ai non residenti va sottolineato che

i non residenti son tenuti generalmente a dichiarare gli interessi nel loro paese di residenza dove saranno tassati. I residenti sono generalmente soggetti ad una tassazione più globale rispetto ai non residenti la cui tassazione avviene su basi più forfettarie e non si estende agli stessi redditi per i quali sono tassati i residenti.

3. Nel quadro della liberalizzazione completa dei movimenti di capitali la Commissione esaminerà quali misure si impongono per lottare più efficacemente contro l'evasione fiscale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1321/87

dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 ottobre 1987)

(88/C 123/17)

Oggetto: Possibilità di telefonare dal treno

Già in 10 treni del Benelux è stato installato un telefono. Provvisoriamente è possibile telefonare soltanto sul territorio olandese, ma il servizio verrà fra breve esteso ad altri paesi.

Le telefonate si possono pagare con monete di quattro paesi dell'Europa occidentale (cioè il Belgio, i Paesi Bassi, la Francia e la Repubblica federale di Germania).

La Commissione, può comunicare perché questo servizio non può essere pagato in ECU?

Risposta data dal sig. Delors in nome della Commissione

(19 febbraio 1988)

La Commissione è molto favorevole ad un'estensione dell'uso dell'ECU nelle transazioni commerciali a carattere internazionale di qualsiasi tipo.

L'ECU potrebbe ad esempio essere impiegato per gli apparecchi telefonici installati dalle PTT olandesi a titolo di esperimento nei treni Benelux. Attualmente questi apparecchi funzionano con monete tedesche, olandesi, belghe e francesi. L'uso di monete in ECU potrà essere previsto solo dopo la loro emissione. Il problema dell'emissione è stato esaminato nel corso di lavori esplorativi dal comitato monetario, ma sinora molteplici problemi tecnici, giuridici, monetari e politici hanno impedito di concretare questo progetto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1370/87

dell'on. Marie-Noëlle Lienemann (S—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 ottobre 1987)

(88/C 123/18)

Oggetto: Etilometro

Una nuova apparecchiatura elettronica sperimentata in Francia dal prof. Got per il controllo dell'alcolemia al volante è lì a dimostrare che gli apparecchi attualmente a disposizione delle polizie europee non sono affidabili (alcoltest con il palloncino).

Da taluni dipartimenti francesi in grado di effettuare i nuovi tipi di etiltest giunge la conferma che il 60% dei guidatori conducono con più di 0,8 grammi di alcol nel sangue.

In Nuova Zelanda, analoghe apparecchiature sono state installate sul cruscotto delle auto allo scopo di controllare l'alcolemia del guidatore ogni volta prima che il motore sia avviato.

Che cosa pensa la Commissione di tutto ciò? Inoltre, che cosa pensa della possibilità di fare installare, su scala europea, queste nuove apparecchiature su tutte le vetture di trasporto scolastico?

Risposta data dal sig. Clinton Davis in nome della Commissione

(17 dicembre 1987)

Per quanto riguarda la prima parte del quesito, la Commissione sta elaborando una proposta di direttiva intesa ad armonizzare le legislazioni nazionali sulla guida in stato di ebbrezza, in modo da uniformare il tasso di alcolemia ammesso e stabilirlo a 0,8 g per litro di sangue.

Spetterà agli Stati membri definire le misure necessarie per dar seguito a tale direttiva. In questo contesto ogni Stato membro è libero di scegliere i mezzi e le apparecchiature che ritiene più adeguati per controllare il grado di alcolemia dei guidatori.

Per quanto riguarda la seconda parte del quesito, relativo alla possibilità di fare installare, nella Comunità, apparecchiature del tipo descritto autoveicoli adibiti al trasporto scolastico, la Commissione non ha previsto alcuna misura.

La Commissione è ben cosciente del problema dell'alcolemia al volante, problema che, proprio per questo, rientra fra le priorità previste dalla Commissione nel quadro delle azioni relative al comportamento (velocità, uso della cintura di sicurezza), che formano oggetto di progetti di proposta di direttiva volti alla creazione di uno spazio europeo di sicurezza stradale in seguito ai lavori svoltisi nel corso dell'Anno europeo della sicurezza stradale.

Infine, il succitato progetto di proposta di direttiva sull'armonizzazione del grado di alcolemia — tenuto anche conto del fatto che uno Stato membro non prevede nella propria legislazione nazionale alcun tasso limite — costituisce un primo passo, che non impedisce di predisporre, per il futuro, altre misure atte a fronteggiare il problema della guida in stato di ebbrezza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1371/87
dell'on. Marie-Noëlle Lienemann (S—F)
alla Commissione delle Comunità europee
(7 ottobre 1987)
(88/C 123/19)

Oggetto: Controllo medico dei guidatori

Stando ad un'inchiesta apparsa sulla rivista *Réagir*, il 12% degli incidenti di circolazione sarebbe dovuto a difetti fisici, tra cui in gran parte, quelli della vista.

La suddetta rivista afferma inoltre che gli esperti medici della Commissione hanno «ammesso», in linea di principio, l'opportunità di un controllo medico dei guidatori di una certa età (75 anni).

Può la Commissione confermare tali informazioni?

Può inoltre la Commissione chiarire i motivi per cui l'età richiesta è così elevata?

Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione
(18 dicembre 1987)

La direttiva 80/1263/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980 ([1]), relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria, stabilisce le condizioni psicofisiche minime ai fini del rilascio di tale patente. Gli Stati membri possono tuttavia prescrivere condizioni più rigorose di quelle figuranti all'articolo 6 della direttiva succitata. Nella relazione di tale direttiva viene sottolineato che trattasi di una prima armonizzazione delle norme relative al rilascio e alla validità delle patenti di guida.

Esiste un nesso tra le deficienze fisiche e mentali e il processo di invecchiamento. Questo problema verrà trattato nella seconda proposta di direttiva relativa alla patente di guida, attualmente in via di elaborazione, in cui sarà appunto previsto che i conducenti che abbiano compiuto 75 anni debbono subire gli esami medici periodici prescritti dalla legislazioni nazionale.

I progressi della medicina e il parere degli esperti sanitari hanno permesso di stabilire l'età di 75 anni come età limite per il controllo dello stato psicofisico, benché gli Stati membri possano applicare condizioni più rigorose, come già avviene in talune legislazioni nazionali, sia in materia di attitudine fisica e mentale sia in materia di controlli periodici a seconda dell'età del conducente.

([1]) GU n. L 375 del 31. 12. 1980.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1422/87
dell'on. Peter Price (ED—GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(14 ottobre 1987)
(88/C 123/20)

Oggetto: Controllo delle armi

Quali sono le restrizioni vigenti in ciascuno Stato membro sull'acquisto o il possesso di un'arma da fuoco?

Ritiene la Commissione che sarebbe politicamente e tecnicamente possibile ravvicinare tali restrizioni entro il 1992?

Risposta data da lord Cockfield
in nome della Commissione
(18 novembre 1987)

Una descrizione sia pure succinta della situazione giuridica e regolamentare per ciò che attiene l'acquisto e il possesso di armi da fuoco nei dodici Stati membri richiederebbe una relazione lunga e laboriosa che esulerebbe ampiamente nell'ambito di una risposta ad un'interrogazione scritta.

La Commissione ritiene che, per raggiungere il traguardo del mercato interno, non sia necessario armonizzare completamente queste norme, ma basti predisporre un insieme di disposizioni che consentano di abolire i controlli alle frontiere interne, sostituendoli con apposite procedure per il trasferimento di un'arma da fuoco da uno Stato membro ad un altro. Su questa base, la Commissione ha adottato, il 28 luglio 1987, una proposta di direttiva del Consiglio per il controllo sull'acquisto e il possesso di armi ([1]). In proposito l'onorevole parlamentare potrà utilmente consultare la risposta della Commissione all'interrogazione orale H 436/87 presentata da Sir James Scott-Hopkins durante il tempo delle interrogazioni della sessione di ottobre l-1987 del Parlamento europeo ([2]).

([1]) GU n. C 235 dell'1. 9. 1987, pag. 8.
([2]) Discussione del Parlamento europeo, n. 356.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1453/87
dell'on. José Alvarez de Eulate Peñaranda (ED—E)
alla Commissione delle Comunità europee
(14 ottobre 1987)
(88/C 123/21)

Oggetto: Disoccupazione in Andalusia (Spagna)

La regione spagnola dell'Andalusia detiene primati negativi per quanto riguarda vari aspetti dell'attività economica comunitaria, tra cui quello relativo al tasso di disoccupazione, pari al 30,52% in termini assoluti e superiore del 9,98% al tasso nazionale (20,58%).

Scomponendo tale percentuale in base al sesso, risulta il 38,26 % per le donne e il 27,81% per gli uomini. Tali cifre riflettono una realtà quanto mai drammatica della situazione sociale andalusa.

Alla luce di tale grave situazione socio-economica e di un così marcato squilibrio in rapporto alle altre regioni comunitarie, non ritiene la Commissione che sia imperativo adottare misure eccezionali per contribuire ad alleviare l'allarmante situazione andalusa, quali ad esempio l'elaborazione e l'attuazione di un «Programma di sviluppo integrato per l'Andalusia»?

Risposta data dal sig. Varfis
in nome della Commissione
(14 gennaio 1988)

La Commissione è perfettamente consapevole della particolare situazione in cui si trova l'Andalusia. Questa regione fruisce, comunque, delle più favorevoli condizioni di accesso ai Fondi strutturali comunitari. Fin dal primo anno di adesione della Spagna l'Andalusia è stata la regione spagnola che ha ricevuto la percentuale più elevata delle risorse dei Fondi: nel 1986 ha, ad esempio, fruito del 39% della totalità degli impegni spagnoli in applicazione del FESR. In favore dell'Andalusia è stato inoltre cofinanziato, attraverso il bilancio comunitario, uno studio che dovrebbe permettere di varare un'operazione integrata di sviluppo nelle province di Jaén e Granada.

L'Andalusia dovrebbe inoltre trar profitto dalla riforma dei Fondi strutturali proposta dalla Commissione, in quanto sarà positivamente interessata da quattro dei cinque obiettivi prioritari che ormai dovranno guidare gli interventi strutturali della Comunità. Siccome, inoltre, la riforma dei Fondi prevede una maggiore concentrazione di mezzi finanziari sulle regioni il cui sviluppo è in ritardo, l'Andalusia sarà una delle principali beneficiarie della riforma. La Commissione esaminerà con particolare interesse qualsiasi iniziativa che dovesse emanare dalle autorità competenti al fine di promuovere la crescita economica della regione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1460/87
dell'on. Luis Perinat Elio (ED—E)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 ottobre 1987)
(88/C 123/22)

Oggetto: Limitazioni al ruolo motore della Commissione

In una recente conferenza stampa, il leader dell'opposizione belga ha accusato il governo, durante il periodo in cui il Belgio detiene la presidenza del Consiglio della Comunità, di voler ridurre il ruolo primario svolto dalla Commissione nella promozione dell'attività comunitaria.

Tale affermazione desta non poche preoccupazioni in quanto l'evoluzione della CEE deve essere intesa come processo atto a potenziare, e non a ridurre, il ruolo della Commissione al fine di incrementare l'influenza comunitaria nel contesto economico generale dei paesi membri.

Può la Commissione far conoscere la propria opinione in merito? Ritiene giustificata l'affermazione del leader dell'opposizione politica belga?

Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione
(19 gennaio 1988)

La Commissione si attiene al principio di non commentare le dichiarazioni fatte da personalità politiche degli Stati membri nell'ambito delle loro attività nazionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1537/87
dell'on. Ursula Schleicher (PPE—D)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 ottobre 1987)
(88/C 123/23)

Oggetto: Studi sulla presenza di sostanze inquinanti nel Mare del Nord

L'università di Amburgo sta conducendo con il sostegno finanziario del ministero federale della ricerca e della tecnologia uno studio intitolato «circolazione e bilancio delle sostanze inquinanti nel Mare del Nord». Risultati provvisori sono stati per l'appunto presentati in una seconda relazione interlocutoria.

È la Commissione informata sulla realizzazione di tali studi?

Sarebbe possibile una partecipazione della Commissione ad ulteriori costi della ricerca?

Quali studi con obiettivi analoghi (presenza di sostanze inquinanti nel Mare del Nord) vengono incentivati finanziariamente dalla Commissione delle Comunità europee?

Risposta data dal sig. Narjes in nome della Commissione

(27 gennaio 1988)

La Commissione è stata informata che l'università di Amburgo sta svolgendo uno studio sulla circolazione di sostanze inquinanti nel Mare del Nord con l'assistenza finanziaria del ministero federale tedesco della ricerca e della tecnologia.

La Commissione non è in grado di affermare, in una risposta ad una interrogazione parlamentare, se può sostenere una parte del costo delle ulteriori ricerche del progetto. Tuttavia, la Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che le sovvenzioni della Comunità per la ricerca sono concesse sulla base di inviti a presentare proposte di ricerche, pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Le rispettive procedure sono descritte in modo particolareggiato nell'edizione del 1987 del «Vademecum della promozione dalla ricerca nella Comunità».

Attualmente sono in corso di attuazione alcuni progetti europei interdisciplinari di ricerca sull'inquinamento nel Mare del Nord, che rientrano nel quarto programma comunitario di R&S per l'ambiente (1986 - 1990). Sono compresi:

— un progetto comune svolto da nove istituti della Francia, del Belgio, dei Paesi Bassi, della Repubblica federale di Germania e del Regno Unito sull'eventuale rapporto tra le alghe del genere feofice e l'entrofia delle acque costiere dall'estremità meridionale del Mare del Nord fino alla Manica;

— un progetto comune svolto da istituti tedeschi e irlandesi sul trasporto e la trasformazione biochimica delle sostanze inquinanti negli estuari dei fiumi Elba e Shannon, al fine di stabilire le basi scientifiche di un controllo efficace dell'inquinamento causato dai nitrati e dai fosfati alle foci dei fiumi e nella zona di mare antistante;

— un progetto di ricerca multinazionale inteso ad esaminare le reazioni fisiologiche e biochimiche alle sostanze inquinanti, rispetto a fattori naturali di stress, di organismi rappresentativi negli estuari e nelle zone costiere del Mare del Nord e del Mediterraneo;

— un progetto comune interdisciplinare, a cui partecipano 26 istituti di 11 Stati membri. Questo progetto, che è intitolato «EROS 2000» («European Ocean River Systems»), consisterà in ricerche sui processi bio-geochimici nei mari minori europei, che determinano la distribuzione e i luoghi dell'inquinamento causato dall'uomo. Inizialmente il progetto «EROS 2000» sarà limitato al settore nordoccidentale del Mediterraneo, ma in una fase successiva sarà esteso al Mare del Nord.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1541/87
dell'on. Michelangelo Ciancaglini (PPE—I)
alla Commissione delle Comunità europee

(23 ottobre 1987)

(88/C 123/24)

Oggetto: Ostacoli alla liquidazione delle pensioni di vecchiaia e di reversibilità

L'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 [1] stabilisce che «le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro, nel caso in cui il beneficiario di prestazioni d'invalidità o di prestazioni anticipate di vecchiaia eserciti un'attività professionale, sono ad esso opponibili anche se esercita la propria attività nel territorio di un altro Stato membro».

Da questa norma risulta chiaramente che l'esercizio di attività lavorative in un altro Stato membro può costituire ostacolo alla liquidazione della pensione solamente quando si tratta di «prestazioni anticipate di vecchiaia».

Nonostante ciò, il competente ente previdenziale belga (Office national des pensions), dall'inizio del 1987, subordina la messa in pagamento delle pensioni di vecchiaia e di reversibilità alla restituzione da parte del pensionato di uno speciale modulo nel quale egli deve indicare tra l'altro la data di cessazione della propria attività professionale. La dichiarazione di cessazione dal lavoro deve essere fornita anche quando si tratta di pensioni liquidate a 65 anni e anche quando i dati richiesti figurano già sui formulari di collegamento compilati all'atto dell'istruttoria delle domande di pensione (E.202 — E.203 — E.205, ecc.).

Simili formalità, che appaiono in contrasto con le norme comunitarie, ritardano considerevolmente il pagamento delle pensioni, anche perché il modulo richiesto dall'ente belga è allegato alla decisione che viene notificata per il tramite dell'INPS e che l'interessato riceve dunque con mesi di ritardo.

Può la Commissione intervenire per ovviare a tali inconvenienti?

---

[1] GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

Risposta data dal sig. Marin in nome della Commissione

(13 gennaio 1988)

La conclusione a cui perviene l'onorevole parlamentare dalla lettura dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento

(CEE) n. 1408/71 [1], che le clausole nazionali anticumulo di attività professionali e di pensioni non si applicano alle pensioni di vecchiaia e di riversibilità, ignora la norma generale, contenuta nel paragrafo 2 dello stesso articolo 12, che consente l'applicazione delle disposizioni nazionali previste in materia di cumulo di prestazioni previdenziali fra loro o con altri redditi, sia pure provenienti da Stati membri diversi.

Circa i formulari menzionati nell'interrogazione, essi sono parte di una completa modulistica previdenziale, adottata dalla Commissione in conformità alle complesse norme comunitarie, mirante a facilitare l'applicazione di queste ultime e non risulta, in generale, che essi, come tutta la modulistica predetta d'altronde, non vengano utilizzati in maniera corretta.

[1] GU n. L 230 del 22. 8. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1621/87
dell'on. Michael Hindley (S—GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(12 novembre 1987)
(88/C 123/25)

Oggetto: Sostanze pericolose nei cosmetici

In risposta alla mia interrogazione scritta n. 697/87 [1] il commissario ha descritto le procedure applicabili qualora uno Stato membro non ottemperi alle direttive 76/768/CEE [2] e 87/137/CEE [3].

Può la Commissione far sapere se ha già avviato una tale procedura nel caso del sapone Asepso prodotto in Grecia e in vendita a Bruxelles, i cui ingredienti eccedono i limiti stabiliti nelle summenzionate direttive?

Può la Commissione far sapere quale fase della procedura descritta dal commissario è stata raggiunta?

[1] GU n. C 42 del 15. 2. 1988, pag. 34.
[2] GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.
[3] GU n. L 56 del 26. 2. 1987, pag. 20.

Risposta data dal sig. Varfis
in nome della Commissione
(18 febbraio 1988)

La Commissione ha più volte attirato l'attenzione delle autorità belghe responsabili del controllo dei prodotti cosmetici sul problema della vendita dei saponi contenenti composti di mercurio.

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che le violazioni della legge belga sui prodotti cosmetici, che è conforme alla direttiva 76/768/CEE, sono di competenza delle autorità belghe.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1622/87
dell'on. Michael Hindley (S—GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(12 novembre 1987)
(88/C 123/26)

Oggetto: Livelli ammessi di bromuro e anodino

Può la Commissione far sapere nella sua risposta all'interrogazione scritta presentata da membri del Parlamento europeo, quali direttive esistono in merito ai livelli ammessi di bromuro e di anodino?

Risposta data dal sig. Sutherland
in nome della Commissione
(2 dicembre 1987)

Da un'analisi approfondita del tenore delle risposte della Commissione alle interrogazioni scritte degli onorevoli parlamentari su un periodo di tre anni si nota l'esistenza di una stretta correlazione fra le caratteristiche e le proprietà degli elementi utilizzati nelle interrogazioni e nelle relative risposte.

Di conseguenza, se si adottassero i criteri proposti dall'onorevole parlamentare si verrebbe a creare una deplorevole situazione in cui determinate interrogazioni non riceverebbero alcuna risposta, e ciò non sarebbe quindi, secondo la Commissione, compatibile con il prosieguo di buone relazioni fra le due istituzioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1661/87
dell'on. Andrew Pearce (ED—GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(12 novembre 1987)
(88/C 123/27)

Oggetto: Statistiche sugli scambi commerciali

Quali sono le proposte della Commissione in ordine alla raccolta delle statistiche sul commercio intracomunitario dopo il perfezionamento del mercato comune nel 1992?

Risposta data dal sig. Schmidhuber in nome della Commissione

(20 gennaio 1988)

Nel suo Libro bianco sul completamento del mercato interno, la Commissione ha dichiarato che, per quanto riguarda gli scambi di beni tra Stati membri «i dati statistici dovranno essere raccolti non più sulla base del documento unico che accompagna le merci, ma direttamente presso le imprese, così come vengono attualmente raccolti i dati statistici sulle attività interne» (paragrafo 45).

Prima di stabilire il nuovo metodo di raccolta dei dati, bisogna delimitare con la maggiore precisione possibile il fabbisogno di informazione della Commissione e degli Stati membri dopo il 1992. Questo compito spetterà innanzitutto in generale ai servizi della Commissione e, in particolare, all'Istituto statistico delle Comunità europee in collaborazione con le competenti autorità nazionali. Considerando la difficoltà di definire fin d'ora concretamente tutte le nuove prospettive, questo esame si prospetta tanto più complesso in quanto il metodo cui porteranno le sue conclusioni non potrà discostarsi dall'obiettivo che la Commissione si è prefissa per l'eliminazione delle frontiere fisiche, tecniche e fiscali.

La Commissione prevede di trasmettere entro il 1988 al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di regolamento sulla definizione delle future statistiche degli scambi intracomunitari, su coloro che devono fornire le necessarie informazioni, sui metodi di raccolta dei dati e sulle indispensabili modalità di controllo per assicurare la copertura, l'affidabilità e l'aggiornamento delle statistiche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1664/87

dell'on. Giosuè Ligios (PPE—I)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 novembre 1987)

(88/C 123/28)

Oggetto: Peste equina africana

A seguito della scoperta di focolai di peste equina africana nella zona Madrid-Toledo, alcuni Stati membri hanno vietato l'importazione di cavalli provenienti dalla Spagna.

Potrebbe la Commissione indicare quali misure sono state prese a livello comunitario per combattere questa epizoozia e per evitare una sua diffusione in altri paesi?

Potrebbe inoltre la Commissione precisare quando verrà messa in opera una normativa comunitaria analoga a quella esistente per la peste suina, africana o classica, in modo da armonizzare le varie legislazioni nazionali al riguardo?

Risposta data dal sig. Andriessen in nome della Commissione

(17 febbraio 1988)

La Commissione è perfettamente al corrente di tutte le circostanze relative al manifestarsi di peste equina africana nella zona Madrid-Toledo in Spagna, nell'agosto e nel settembre di quest'anno. La peste equina africana non si manifestava in Europa ormai da 20 anni.

Alcuni Stati membri hanno notificato alla Commissione l'applicazione di misure nazionali per vietare l'importazione di equini dalla Spagna. Tali azioni sono giustificate in quanto attualmente non esistono, a livello comunitario, misure in materia di politica veterinaria, per disciplinare gli scambi intracomunitari di equini.

La Commissione ha partecipato a discussioni sull'epizoozia presso l'Ufficio internazionale delle epizoozie a Parigi e varie altre volte con gli Stati membri, nel quadro del comitato veterinario permanente.

Si ritiene che le misure adottate dalla Spagna, tra cui la vaccinazione degli equini nella zona Madrid-Toledo-Aquilla, siano sufficienti per evitare l'ulteriore diffondersi della malattia. Dato che la malattia viene trasmessa da un insetto, si ritiene che i divieti applicati dagli Stati membri siano giustificati per alcuni mesi.

La Commissione spera di poter presentare una proposta al Consiglio in materia di scambi intracomunitari di equini all'inizio di quest'anno.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1674/87

dell'on. Luis Perinat Elio (ED—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 novembre 1987)

(88/C 123/29)

Oggetto: Concessione della nazionalità nei diversi Stati membri

Il progressivo stabilimento di cittadini comunitari in paesi diversi da quello di origine dà luogo al complesso problema della nazionalità dei figli nati nello Stato in cui la famiglia ha stabilito la propria residenza.

Mentre alcuni paesi concedono, applicando lo «ius solis», la nazionalità a chiunque sia nato nel loro territorio, altri limitano tale concessione a coloro che, nati in territorio nazionale, soddisfino pienamente il requisito dello «ius sanguinis».

Può la Commissione far sapere quali Stati membri, nel concedere la nazionalità ai nati nei rispettivi territori, applicano rigorosamente il principio dello «ius sanguinis» e quali invece quello dello «ius solis»? Quali, a suo parere, sono i criteri che in futuro dovranno prevalere? Quali strumenti giuridici intende la Commissione proporre a tale riguardo?

Risposta data da lord Cockfield in nome della Commissione

(19 febbraio 1988)

Le condizioni d'acquisto della nazionalità non rientrano nelle competenze comunitarie; la Commissione non è pertanto in grado di fornire all'onorevole parlamentare le informazioni richieste e non intende per ora prendere iniziative in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1675/87

dell'on. Luis Perinat Elio (ED—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 novembre 1987)

(88/C 123/30)

Oggetto: Seminari sulla prevenzione degli incendi dei boschi

Gli incendi che anche nella scorsa stagione estiva, come tutti gli anni, hanno devastato il patrimonio boschivo dell'Europa meridionale ripropongono l'esigenza di intensificare gli sforzi tesi a prevenire queste catastrofi e ad attenuarne le conseguenze.

Tra le iniziative in tal senso vanno ricordati i seminari organizzati dalla DG III della Commissione per accertare le cause e trovare i rimedi al flagello costituito dagli incendi boschivi.

Può la Commissione far sapere: quanti seminari su questo argomento sono stati organizzati dalla suddetta direzione generale; quali sono le conclusioni principali cui si è pervenuto; quali programmi sono previsti per i prossimi esercizi; ed infine, come essa valuta l'aiuto dei rispettivi Stati membri all'organizzazione dei suddetti seminari?

Risposta data dal sig. Andriessen in nome della Commissione

(16 febbraio 1988)

La Commissione è particolarmente preoccupata per i danni cagionati alle foreste spagnole dagli incendi che nel periodo 1980 - 1987 hanno devastato in media 235 000 ha di foreste all'anno.

Nel quadro del regolamento (CEE) n. 3529/86, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi [1] la Spagna ha presentato:

per il 1987: 4 progetti per un costo complessivo di 4 180 697 ECU per i quali è stato concesso un contributo comunitario di 1 254 196 ECU;

per il 1988: 26 progetti appena notificati e attualmente all'esame.

I progetti presentati dalla Spagna riguardano in particolare le seguenti misure di prevenzione:

— incoraggiamento di operazioni silvicolturali atte a ridurre i rischi di incendio delle foreste;

— incentivazione dell'acquisto di attrezzature di decespugliamento;

— creazione di strade forestali, di fasce tagliafuoco e di punti d'acqua;

— installazione di strutture di sorveglianza fisse o mobili;

— organizzazione di campagne d'informazione;

— allestimento di centri a carattere interdisciplinare per la raccolta di dati e la realizzazione di studi analitici.

Per quanto concerne l'organizzazione di esercitazioni comuni di lotta contro gli incendi sul modello dell'esercitazione europea «FLORAC 85», la Commissione lamenta che il Consiglio non abbia adottato la proposta iniziale in materia. Nel quadro della preparazione del programma d'azione forestale della Comunità, la Commissione sta esaminando la possibilità di presentare una serie di proposte al riguardo, considerato che i mezzi di cui dispone non le consentono di organizzare nuovamente queste esercitazioni.

[1] GU n. L 326 del 21. 11. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1694/87

dell'on. Raymonde Dury (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 novembre 1987)

(88/C 123/31)

Oggetto: Prelievo diretto degli assegni alimentari

A quanto sembra, la Commissione effettua il versamento diretto degli assegni alimentari soltanto qualora quest'ob-

bligo si presenti sotto forma di cessione, sequestro o decreto del giudice. Orbene, in base ai diritti nazionali, in particolare alla giurisprudenza belga, un accordo precedente il divorzio consensuale rappresenta un titolo che potrebbe essere privato di esecutorietà soltanto da un provvedimento del giudice, anch'esso esecutivo, e che, una volta rogato dal notaro, ha l'efficacia di una sentenza.

La Commissione può far sapere che cosa la dispensa dal rispetto di tali disposizioni?

La Commissione non ritiene che dovrebbe curare con particolare attenzione che i versamenti degli assegni alimentari dovuti per i figli dei funzionari siano effettuati entro le scadenze previste e in modo integrale?

Risposta data dal sig. Christophersen in nome della Commissione

(10 febbraio 1988)

La Commissione non ignora e non mette in dubbio il fatto che un accordo di divorzio consensuale abbia valore esecutorio tra le parti, come stabilisce in particolare una sentenza della Corte d'appello di Bruxelles del 21 marzo 1984 che riconosce di conseguenza che «il detentore di siffatto titolo esecutorio può far procedere a sequestro».

Invece, il fatto che un giudizio o un titolo notarile che comporti obblighi a carico di una parte sia esecutorio nei confronti di questa, non significa che esso sia anche esecutorio nei confronti dei terzi, salvo quando si ricorra alle procedure legalmente previste a tale scopo.

La Commissione considera che, in Belgio, nelle sue relazioni con i membri del personale, essa è tenuta a rispettare le norme del diritto belga, nella misura in cui tali norme non sono incompatibili con lo statuto dei funzionari delle Comunità europee. La Commissione deve, in linea di massima, corrispondere esclusivamente ai suoi funzionari la retribuzione ad essi dovuta.

A tale principio si può derogare soltanto in tre casi, vale a dire:

a) sequestro (codice giudiziario, articolo 1445 e seguenti);

b) delegazione di somme (codice civile, articolo 221);

c) cessione di retribuzione (articolo 27 della legge del 12 aprile 1965, concernente la tutela della retribuzione).

Infine, la Commissione precisa che, in caso di cessione della retribuzione da parte di un funzionario, tale cessione, conformemente all'articolo 27 della legge del 12 aprile 1965, deve, sotto pena di nullità, essere effettuata su iniziativa di colui che è soggetto all'obbligazione principale, e può essere seguita da effetto soltanto alle condizioni enunciate dall'articolo 28 di detta legge, salvo in caso di opposizione da parte del debitore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1703/87

dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 novembre 1987)

(88/C 123/32)

Oggetto: Televisione ad alta definizione — Norma D2 Mac Paquet

Alla fiera di Berlino è appena stato presentato il progetto EUREKA di televisione ad alta definizione (THD) in presenza di diversi ministri della CEE.

La norma D2 Mac Paquet adottata dagli europei è in forte concorrenza con il sistema giapponese MUSE, dovendo il CCIR (Comitato consultivo internazionale per le radiocomunicazioni) scegliere un nuovo standard mondiale per la trasmissione di immagini televisive.

Che cosa ha fatto la Commissione per sostenere politicamente la soluzione D2 Mac Paquet presso coloro che devono prendere una decisione (e in particolare gli Stati Uniti d'America) l'unica in grado di mantenere un'industria dell'elettronica per il grande pubblico in Europa?

Risposta data dal sig. Narjes in nome della Commissione

(15 febbraio 1988)

Potrebbe essere innanzitutto utile distinguere tra due classi di norme: le norme cosiddette «studio», talvolta anche chiamate norme di produzione, definiscono i parametri tecnici per i dispositivi da utilizzare nell'elaborazione dei programmi TV (cioè cineprese, videoregistratori e telecineprese professionali). Le norme cosiddette di «trasmissione» si riferiscono alle tecnologie di distribuzione (cioè il modo con cui i programmi vengono trasmessi e ricevuti attraverso i dispositivi domestici dello spettatore televisivo).

Gli Stati membri europei hanno adottato le norme MAC-Packet come norme di trasmissione da utilizzarsi nel contesto della trasmissione diretta via satellite (DBS). La D2 è l'opzione che i servizi di DBS tedeschi (TV-Sat) e francesi (TDF-1) utilizzeranno. Il D2 non è un formato ad alta definizione. Ciò nonostante è stato sviluppato per fornire una qualità migliorata di visione e di suono rispetto a PAL

e SECAM ed è al contempo compatibile con le attuali attrezzature televisive.

Il sistema MUSE giapponese, d'altro lato, è un formato di trasmissione ad alta definizione. Sarebbe utilizzato dai giapponesi in combinazione con la norma di studio NHK quando sarà disponibile nel 1990 il satellite BS-3 di trasmissione diretta. Tale sistema ad alta definizione è totalmente incompatibile con le attrezzature TV esistenti (sia a livello trasmissione che a livello utente).

Gli sviluppi europei della televisione ad alta definizione, come dimostrato alla Fiera di Berlino, stanno facendo ottimi progressi. Nel quadro dell'attività di ricerca si sta sviluppando una nuova norma di trasmissione ad alta definizione. Tale norma è chiamata HD-MAC e, come è suggerito dal nome, è derivata dalla norma MAC-Packet. Essa mantiene il tema centrale e cioè che gli europei insistono per l'attuazione di una TV ad alta definizione compatibile però con le attrezzature esistenti.

Il CCIR (Comitato consultivo internazionale per le radiocomunicazioni) non ha finora approvato norme in materia di televisione ad alta definizione. Tuttavia, ha riconosciuto che i giapponesi (appoggiati dagli Stati Uniti e dal Canada) hanno proposto una norma di studio da adottarsi come norma unica mondiale. Ma il CCIR ha anche accettato la proposta alternativa europea per una norma di studio sullo stesso piano. Pertanto, all'Europa è stato dato il tempo necessario per la realizzazione pratica. Perciò il CCIR nel maggio 1986 ha deciso di concedere tempo agli europei fino al 1990 per sviluppare e fornire la dimostrazione di una alternativa compatibile HDTV.

Negli Stati Uniti la situazione si è leggermente modificata. Pur appoggiando ufficialmente la norma studio HDTV giapponese in sede CCIR, si fanno sempre più numerose le voci contro la norma di trasmissione MUSE. In particolare, le stazioni televisive sono molto interessate alle implicazioni che ne deriveranno in caso di approvazione. La norma MUSE richiede una larghezza di banda di 8,1 MHz mentre attualmente le assegnazioni alle stazioni emittenti sono di 6 MHz. In funzione di ciò si è lanciata una rassegna in profondità dell'FCC (Federal Communications Commission — Commissione federale per le comunicazioni) insieme ad una viva attività di ricerca tendente a comprimere i segnali HDTV in canali di trasmissione di 6 MHz in formato compatibile con la NTSC.

La Commissione ha agito opportunamente coordinando i vari gruppi interessati in Europa (i responsabili delle trasmissioni, società utilizzatrici di elettronica, l'industria cinematografica e naturalmente i rappresentanti dei governi). Ciò è avvenuto attraverso un punto d'incontro chiamato Forum HDTV. Si è pertanto conseguita una più forte coesione a livello europeo durante sessioni importanti dei gruppi di studio CCIR interessati. Regolari contatti diplomatici con i corrispondenti della Commissione in Giappone e negli Stati Uniti permettono una migliore comprensione dell'atteggiamento e della filosofia europei in materia di HDTV.

La Commissione è perfettamente convinta dell'auspicabilità di un'unica norma HDTV mondiale, ma è altrettanto convinta della necessità di un sistema compatibile.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1706/87
dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR—B)
alla Commissione delle Comunità europee

(20 novembre 1987)

(88/C 123/33)

Oggetto: Produttori di vino — Utilizzazione dell'Ortene 50 — Regolamentazione CEE

La stampa francese ha dato recentemente rilievo al fatto che si sono dovuti ritirare dal mercato le annate 1983, 1984 e 1985 dei vini pregiati di Bordeaux Saint Estèphe, Chateau Phélan Ségur in seguito alla constatazione di una perversione del gusto del vino attribuibile, secondo i laboratori, a residui di Ortene 50, prodotto di trattamento delle vigne, commercializzato da Chevron Chemical (Stati Uniti d'America).

Sembra che tale prodotto non sia mai stato omologato negli Stati Uniti, ma è utilizzato in Francia da oltre 20 anni.

Il proprietario del Chateau Phélan Ségur, un vino molto pregiato, ha sporto denuncia alla ditta Chevron Chemical per danni patrimoniali di fronte a un tribunale californiano (USA).

Può la Commissione precisare qual è la situazione legale dell'Ortene 50 rispetto alle regolamentazioni fitosanitarie della CEE?

Tale prodotto è stato oggetto di una omologazione?

Intende la Commissione svolgere uno studio scientifico e un'inchiesta per determinare le cause che hanno compromesso il normale processo di fermentazione del vino?

Risposta data dal sig. Andriessen in nome della Commissione

(23 gennaio 1988)

Non è stato ancora adottato alcun quadro legislativo concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari, ai quali si applicano pertanto le disposizioni nazionali. Una proposta di direttiva destinata a disciplinare la materia è stata presentata dalla Commissione ([1]) ed è ancora all'esame del Consiglio. La maggior parte degli Stati membri autorizza l'uso dell'Ortene — insetticida di cui l'acefate costituisce il principio attivo — su svariate colture tra le quali figura, in alcuni paesi, anche la vite.

Per quanto concerne l'esigenza di studiare i fattori che influiscono sulla fermentazione del vino, prima di valuta-

re quali altre misure potrebbe essere utile adottare, la Commissione intende aspettare i primi risultati delle indagini e degli studi già in corso in Francia.

(1) GU n. C 212 del 9. 9. 1976, pag. 3.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1715/87

dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 novembre 1987)

(88/C 123/34)

Oggetto: Scambi agricoli Francia-Spagna — Adesione della Spagna alla CEE — Conseguenze

Dopo aver registrato tradizionalmente, anno dopo anno, un deficit di diversi miliardi di franchi francesi, la Francia avrà nel 1987 una bilancia agricola in eccedenza con la Spagna.

Tutte le analisi preventive sembrano essere state smentite, soprattutto quelle che davano l'integrazione della Spagna nella Comunità come foriera di conseguenze disastrose per l'agricoltura francese.

Durante il primo trimestre 1987, le importazioni francesi di prodotti agricoli spagnoli sono aumentate del 15,9% rispetto al 1986, ma nello stesso periodo le esportazioni francesi sono salite del 160% con al primo posto i cereali — soprattutto grano e orzo — e le verdure.

I responsabili spagnoli si riservano un periodo di 5 anni per pronunciarsi con cognizione di causa sul bilancio comunitario degli scambi agricoli. Ad esempio per i prodotti ortofrutticoli, settore dove la Spagna è forte, la situazione è simile a quella precedente all'adesione, e ciò è dovuto al mantenimento dei cosiddetti prezzi di riferimento, affermano gli esperti.

Come valuta la Commissione gli sviluppi su riferiti, dato l'aumento, che in un anno ha raggiunto il 102%, delle esportazioni di prodotti agroalimentari dai paesi membri della CEE verso la Spagna?

Quali prospettive di ripristinare l'equilibrio intravvede la Commissione entro il 1989?

Risposta data dal sig. Andriessen in nome della Commissione

(16 febbraio 1988)

La Commissione non trova affatto sorprendente che le esportazioni di prodotti agricoli dai paesi della Comunità verso la Spagna abbiano registrato un notevole incremento. Tale evoluzione è il risultato inevitabile delle disposizioni dell'atto di adesione, che prevedono per gli scambi intracomunitari l'applicazione progressiva di norme che sostituiscono la regolamentazione precedente, meno liberale.

I dati concernenti correnti di scambi su periodi relativamente limitati possono essere facilmente infirmati da sviluppi a breve termine che non sono necessariamente rappresentativi delle tendenze a lungo termine. Ad esempio, la considerevole progressione degli scambi di cereali è stata notevolmente accentuata dalla siccità che ha colpito la produzione spagnola nel 1986.

La Commissione non intende presentare fino al 1989 misure di compensazione diverse da quelle previste nell'atto di adesione, che in materia di scambi predispone una serie di misure transitorie quali l'abolizione graduale dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative per i prodotti particolarmente sensibili. Esso consente inoltre l'adozione di misure protettive per evitare l'insorgere di gravi difficoltà in qualsiasi settore dell'economia prima della fine dei rispettivi periodi di transizione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1732/87

degli on. José Alvarez de Paz e Jesús Cabezón Alonso (S—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 novembre 1987)

(88/C 123/35)

Oggetto: Concentrazione geografica degli interventi dei Fondi strutturali

La concentrazione dell'azione comunitaria è condizione imprescindibile per il rafforzamento della coesione socio-economica.

Per porre rimedio alla situazione attuale la Commissione ha proposto di raddoppiare la dotazione di bilancio dei Fondi strutturali.

Ritiene la Commissione che tale incremento sia sufficiente ad invertire l'attuale tendenza all'aumento del divario esistente tra regioni ricche e regioni povere?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1733/87

degli on. José Alvarez de Paz e Jesús Cabezón Alonso (S—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 novembre 1987)

(88/C 123/36)

Oggetto: Concentrazione dei Fondi strutturali

Il recupero delle regioni in ritardo di sviluppo è un obiettivo che implica un ritmo di crescita produttiva, in tali

regioni, superiore alla media comunitaria. In che percentuale la Commissione ritiene necessario concentrare i fondi strutturali per il conseguimento di tale obiettivo?

Risposta comune data dal sig. Varfis in nome della Commissione alle interrogazioni scritte n. 1732/87 e 1733/87

(11 febbraio 1988)

La proposta d'insieme sulla riforma dei fondi [1] stabilisce chiaramente, nella sua comunicazione, che l'aiuto finanziario previsto nel quadro dei fondi strutturali comunitari debba raggiungere almeno il 2% del PIL delle regioni in ritardo di sviluppo perché vi sia una prospettiva reale di accrescere la formazione di capitale in tali regioni tale da permettere una riduzione progressiva delle disparità regionali. La proposta di raddoppio in termini reali della dotazione dei fondi strutturali è coerente con questa stima relativa alla massa critica che permetterà di sviluppare il potenziale reale di tali regioni.

Tale stima impone tuttavia le seguenti osservazioni:

— Si tratta di una proposta credibile d'aumento dei mezzi finanziari che si colloca in un quadro coerente di ristrutturazione e di disciplina di bilancio. Essa esprime la volontà di realizzare un progetto di crescita associando il completamento del mercato interno e il rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità.

— La proposta costituisce il minimo indispensabile come d'altronde il raddoppio dei fondi strutturali. Essa ha senso soltanto se viene attuato l'insieme delle idee forza della proposta globale sulla riforma dei fondi, in particolare tutto ciò che concorre ad una migliore utilizzazione del denaro pubblico comunitario: nuovo metodo d'intervento fondato sul partenariato e la programmazione, semplificazione e armonizzazione delle regole di gestione dei fondi, migliore coordinamento tra loro e con gli altri strumenti esistenti, migliore controllo e valutazione ex post degli interventi, ecc.

— L'efficacia dell'azione strutturale condotta dalla Comunità dipenderà sia dalla buona volontà manifestata dall'insieme degli Stati membri e, in modo più generale, dai diversi partner che intervengono nella sua realizzazione, in particolare i partner economici e sociali.

— Il recupero delle regioni in ritardo di sviluppo e più globalmente l'imperativo di coesione economica e sociale, non dipendono unicamente dall'azione strutturale condotta dalla Comunità; è infatti anche opportuno creare un ambiente macroeconomico favorevole, garantire un migliore coordinamento delle politiche regionali degli Stati membri e prendere in considerazione gli eventuali effetti regionali di altre politiche comunitarie. Con l'Atto unico (articolo 130 B) tutti gli Stati membri hanno riconosciuto questa interdipendenza e si sono pertanto impegnati a condurre la loro politica economica e a coordinarla in modo tale da conseguire questi obiettivi di convergenza e di coerenza.

[1] Doc. COM(87) 376.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1781/87
dell' on. Kenneth Stewart (S—GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(25 novembre 1987)

(88/C 123/37)

Oggetto: IVA sui libri

Può la Commissione confermare che l'IVA imposta sui libri limiterebbe in generale la loro disponibilità in seguito a una tiratura più limitata e a prezzi più elevati e le vendite diminuirebbero in proporzione agli aumenti di prezzo. Un netto aumento dei prezzi dei libri coinvolgerebbe tutti i lettori, in particolare i meno abbienti, i disoccupati, gli anziani; l'impatto sulla nostra cultura generale sarebbe disastroso. Il calo delle vendite dei libri determinato dagli aumenti dei prezzi costringerebbe molti piccoli librai ad abbandonare l'attività.

In considerazione di questi fatti, è disposta la Commissione a riesaminare qualsiasi proposta volta eliminare l'aliquota zero dell'IVA per i libri?

Risposta data da lord Cockfield in nome della Commissione

(5 febbraio 1988)

Le proposte della Commissione sugli aspetti fiscali del completamento del mercato interno [1] danno agli Stati membri la possibilità di valutare quello che significherà per essi in termini concreti il ravvicinamento fiscale. La Commissione ritiene che il compito di valutare gli effetti delle sue proposte è tra quelli che gli Stati membri possono eseguire essi stessi con la massima efficacia. Una volta terminata tale valutazione le eventuali difficoltà identificate dagli Stati membri possono essere discusse a livello comunitario.

Quanto alla posizione della Commissione in merito all'aliquota zero, l'onorevole parlamentare potrà utilmente

consultare la risposta all'interrogazione scritta n. 300/87 dell'on. McMahon ([2]).

([1]) Doc. COM(87)320 - 328.
([2]) GU n. C 86 del 4. 4. 1988, pag. 7.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1814/87
dell' on. James Ford (S—GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(30 novembre 1987)
(88/C 123/38)

Oggetto: Distribuzione di eccedenze alimentari

Sa la Commissione che per la distribuzione di prodotti alimentari eccedentari effettuata l'inverno scorso in Gran Bretagna l'intera regione di Bredoury non figurava — come risulta da lamentele di cittadini — in alcun programma?
La Commissione può spiegare nei particolari le proposte che essa intende avanzare per l'organizzazione delle future distribuzioni in modo da evitare il ripetersi di simili anomalie?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(16 febbraio 1988)

La Commissione non dispone di informazioni esaurienti su scala locale dalle quali risulti il modello di distribuzione delle scorte alimentari eccedentarie cui è fatto riferimento. Tuttavia, la distribuzione è a livello degli Stati membri ed è descritta nella relazione della Commissione su quest'azione ([1]). In tale documento viene fatto osservare che in alcuni Stati membri l'azione è stata effettivamente realizzata in tutto il territorio, ma solamente quando enti di beneficienza molto efficienti ed attivi erano in grado di predisporre tutti gli strumenti necessari, mentre altrove l'azione non è stata realizzata ad un vero e proprio livello nazionale.

Uno dei motivi di questa situazione va individuato nel carattere specifico dell'azione.

Avendo ora presentato una proposta intesa a istituire un regime di aiuto alimentare più stabile, la Commissione ritiene che in futuro un maggior numero di organizzazioni sarà in grado di partecipare alla distribuzione di derrate alimentari, poiché esse hanno ora la possibilità di prendere misure a lungo termine.

Sottoposta al parere del Parlamento il 30 ottobre 1987, la proposta della Commissione è stata adottata dal Consiglio il 10 dicembre.

([1]) Doc. COM(87) 473 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1823/87
dell' on. Carlos Robles Piquer (ED—E)
alla Commissione delle Comunità europee
(30 novembre 1987)
(88/C 123/39)

Oggetto: Reciprocità nel quadro del programma di visitatori stranieri

Il programma di visite effettuate da personalità straniere alle istituzioni europee ha raggiunto ormai un grado di maturità e di sviluppo tale da farlo considerare come pienamente consolidato nel contesto dei rapporti esterni della nostra Comunità.

Ciononostante, occorre riflettere sull'opportunità che personalità comunitarie rappresentanti le istituzioni della Comunità economica europea visitino a loro volta le istituzioni degli Stati che inviano i loro rappresentanti a conoscere le nostre istituzioni.

Ritiene quindi la Commissione che debba essere stabilito un programma su basi di reciprocità, in virtù del quale personalità delle istituzioni comunitarie possano visitare e conoscere le istituzioni politiche degli Stati che beneficiano già dell' «European Community's visitor programme»?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione
(25 gennaio 1988)

Che si tratti di visite brevi o di due giorni, su invito della Commissione o nell'ambito del programma di visite organizzate dalla Comunità europea, le visite di personalità straniere alle istituzioni comunitarie coprono una vasta gamma di attività politiche, economiche e nel campo dell'informazione. Pertanto la Commissione non ritiene che vi sia una base per promuovere l'organizzazione di visite reciproche. Eventuali inviti a funzionari della Comunità (ad esempio, nel quadro del programma internazionale di visitatori degli Stati Uniti) rientrano nella competenza dell'autorità del paese interessato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1835/87
dell'on. Thomas Raftery (PPE—IRL)
alla Commissione delle Comunità europee
(30 novembre 1987)
(88/C 123/40)

Oggetto: Burro destinato all'alimentazione degli animali

Può la Commissione comunicare i quantitativi di burro che sono stati venduti per essere incorporati negli alimenti

composti per animali (regolamento (CEE) n. 2409/86) [1]?

La Commissione è soddisfatta dello svolgimento di tale operazione? Prevede di modificarla nel prossimo futuro?

[1] GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29.

Risposta data dal sig. Andriessen in nome della Commissione

(16 febbraio 1988)

Alla fine del novembre 1987, cira 206 000 tonnellate di burro sono state vendute a norma del regolamento (CEE) n. 2409/86. Considerato che i risultati conseguiti sono conformi all'obiettivo perseguito e compatibili con i relativi stanziamenti del bilancio, la Commissione non intende modificare il programma.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1840/87

dell'on. Ludivina Garcia Arias (S—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 novembre 1987)

(88/C 123/41)

Oggetto: Cooperazione industriale con i paesi del Patto Andino

Nel contesto dell'accordo di cooperazione con i paesi del Patto Andino, quali progetti di cooperazione industriale si pensa di avviare nel prossimo futuro?

Risposta data dal sig. Cheysson in nome della Commissione

(17 febbraio 1988)

La cooperazione industriale tra la Comunità e i paesi del Patto Andino nel quadro dell'accordo di cooperazione è stata ostacolata dal fatto che la ratifica e l'attuazione dell'accordo hanno subito un rinvio a causa dei problemi interni di alcuni paesi andini. Di conseguenza, il programma di cooperazione industriale tra Comunità e Patto Andino potrà essere discusso soltanto nella prima riunione della Commissione mista, prevista per la fine del primo trimestre del 1988.

Tuttavia, la Commissione ha già finanziato due progetti di cooperazione industriale, vale a dire:

— quattro seminari informativi sulle possibilità d'investimento nei paesi andini (1985) e

— una conferenza agro-industriale a Caracas (1986).

È inoltre in corso un progetto riguardante «la valutazione e gli sviluppi della conferenza agro-industriale di Caracas».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1841/87

dell'on. Ludivina Garcia Arias (S—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 novembre 1987)

(88/C 123/42)

Oggetto: Progetti di sviluppo a favore delle donne in America latina

La Commissione intende garantire che la politica comunitaria sulle donne e lo sviluppo approvata dal Consiglio dei ministri per lo sviluppo del mese di novembre verrà applicata anche all'area latinoamericana?

Cosa ha fatto finora a tale riguardo il gruppo di lavoro «Donne e Sviluppo» della direzione generale per lo sviluppo in merito ai progetti a favore dell'America latina?

Risposta data dal sig. Natali in nome della Commissione

(5 febbraio 1988)

È ovvio che nell'applicazione della politica comunitaria sulle donne e lo sviluppo verrà inclusa l'area latinoamericana. Eventuali azioni a favore della donna dipendono da una richiesta in tal senso dei governi o di organismi locali.

A tutt'oggi sono state realizzate azioni in particolare nel settore delle cooperative rurali e della formazione. Altri interventi si sono concretati per il tramite di organizzazioni europee non governative, per esempio nel 1986 in Perù, Cile, Ecuador, San Salvador e Nicaragua.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1864/87

dell' on. Anne-Marie Lizin (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 dicembre 1987)

(88/C 123/43)

Oggetto: Aiuto all'Etiopia

La Commissione può dirci se prevede di concedere all'Etiopia un aiuto particolare, tenuto conto delle difficili

condizioni climatiche di questi ultimi mesi del 1987, e ciò in seguito al giro europeo del vicepresidente sig. Desta?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1948/87
dell' on. Francesco Compasso (LDR—I)
alla Commissione delle Comunità europee
(22 dicembre 1987)
(88/C 123/44)

Oggetto: Interventi immediati della CEE per combattere la carestia in Etiopia

A. Considerato che una nuova, drammatica situazione di emergenza si è creata in Etiopia, a causa del protrarsi dal mese di giugno di una grave siccità che, per le dimensioni del fenomeno, appare più disastrosa di quella del 1985;

B. rilevato che, dalle notizie di stampa e dagli appelli internazionali — tra cui quello della Caritas italiana — appare in tutta la sua drammatica evidenza l'allarme per la sorte di due milioni di persone che, in Etiopia e nel Tigrai, sono destinate a morire per mancanza di cibo e di scorte d'acqua;

C. ravvisando l'urgenza di assicurare alle popolazioni minacciate dalla nuova ecatombe immediati aiuti alimentari;

D. preso atto che è in via di allestimento un ponte aereo internazionale,

l'interrogante chiede alla Commissione delle Comunità:

1. In quale misura ed entità è stato «ulteriormente ed urgentemente rafforzato il programma di aiuti» della Comunità, così come richiesto dalla risoluzione approvata dal Parlamento europeo nella seduta del 15 ottobre 1987 (doc. B2-1033/87)?

2. Quali immediate ed adeguate iniziative intende adottare per fronteggiare le spaventose conseguenze della nuova insorgente carestia?

Risposta comune data dal sig. Natali
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 1864/87 e 1948/87
(1° marzo 1988)

Nel periodo marzo-giugno 1987 la Commissione aveva già approvato aiuti alimentari a favore dell'Etiopia relativi a 64 000 t di cereali e a 3 943 t di prodotti alimentari integrativi.

Dopo aver ricevuto alcune indicazioni in merito alle conseguenze della siccità sul raccolto 1987 e per evitare i rischi di carestia, la Commissione ha successivamente approvato diversi aiuti a favore dell'Etiopia, in considerazione delle esigenze alimentari e logistiche del paese.

— Il 2 ottobre e il 4 dicembre 1987 sono stati accordati aiuti alimentari pari complessivamente a 90 000 t di cereali e a 7 100 t di prodotti alimentari integrativi;

— Il 18 novembre (in seguito alla relazione di una missione di diversi donatori ricevuta il 16 novembre, che segnalava l'estrema gravità della situazione) sono stati decisi diversi interventi quali un aiuto d'urgenza di 10 milioni di ECU destinato a finanziare un ponte aereo di tre mesi tra l'Eritrea e Makelé nel Tigrai, in funzione dal 30 novembre 1987, la fornitura di pezzi di ricambio per autocarri, di semi e di beni essenziali, nonché azioni sul piano sanitario e alimentare e l'organizzazione del trasporto interno di determinati aiuti;

— Il 15 dicembre è stato accordato un aiuto alimentare supplementare pari a 60 000 t di cereali;

— Il 16 dicembre è stato approvato un aiuto per un valore di 2 550 000 ECU relativo alla fornitura di mezzi per l'immagazzinamento delle scorte.

Tali aiuti rappresentano complessivamente un valore di 74 500 000 ECU.

La Commissione, che ha messo in atto un sistema di coordinamento con gli Stati membri e che opera in collaborazione con i donatori internazionali, segue con la massima attenzione l'andamento della situazione in Etiopia ed è disposta a intervenire per far fronte alle necessità delle popolazioni colpite dalla carestia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1913/87
dell' on. Thomas Megahy (S—GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(22 ottobre 1987)
(88/C 123/45)

Oggetto: Dazi giapponesi sulle importazioni di bevande alcoliche

Quali progressi sono stati compiuti nell'ambito dei negoziati con il Giappone per la graduale riduzione o soppressione dei dazi protezionistici di quel paese sulle importazioni di bevande alcoliche?

Risposta data dal sig. De Clercq
in nome della Commissione
(11 febbraio 1988)

La Commissione mette in evidenza che le tariffe doganali sulle importazioni di bevande alcoliche in vigore in Giap-

pone sono consolidate in sede di GATT e applicate in conformità delle pertinenti disposizioni. Tale questione non è stata quindi trattata nella recente relazione del gruppo di esperti del GATT che ha esaminato gli aspetti inerenti al carattere discriminatorio delle imposte vigenti in Giappone su vini e liquori. Se tuttavia venissero aboliti i dazi doganali ad valorem applicabili a tali prodotti, come ha raccomandato il gruppo di esperti, l'incidenza complessiva dei dazi e delle imposte riscossi diminuirebbe sensibilmente.

Non si può tuttavia negare che i dazi all'importazione sulle bevande alcoliche vigenti in Giappone siano estremamente elevati, come è stato riconosciuto dalle autorità giapponesi stesse quando, all'inizio del 1986, hanno effettuato una riduzione del 20%, su base autonoma. I dazi giapponesi all'importazione in tale settore sono tuttavia ancora nettamente superiori a quelli applicati dagli altri principali paesi industrializzati sugli stessi prodotti. Le autorità giapponesi sostengono che ulteriori riduzioni dovrebbero aver luogo unicamente nell'ambito dell'Uruguay Round dei negoziati commerciali multilaterali. La Commissione non accetta la proposta e intende continuare a esercitare pressioni sul Giappone, nel corso dei contatti multilaterali e bilaterali, affinché quest'ultimo riduca i dazi sulle bevande alcoliche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1914/87

dell' on. Thomas Megahy (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 dicembre 1987)

(88/C 123/46)

Oggetto: Politica agricola comune

La Commissione ha preso in esame la possibilità di estendere ad altri settori agricoli il sistema che disciplina la produzione comunitaria della carne suina e di pollame (la quale si è rivelata efficiente, di basso costo per consumatore e contribuente ed esente da eccedenze)?

Risposta data dal sig. Andriessen in nome della Commissione

(16 febbraio 1988)

La Commissione deve segnalare all'onorevole parlamentare che, purtroppo, la trasposizione della formula liberale di organizzazione del mercato adottata per le carni suine e soprattutto per il settore del pollame non permetterebbe un'adeguata gestione della maggior parte degli altri mercati agricoli. In particolare, la carenza di strumenti d'intervento e di altri meccanismi diretti di sostegno dei prezzi non consentirebbe di offrire un minimo di garanzie fondamentali né ai produttori, né agli stessi consumatori. Dal punto di vista economico, il funzionamento delle organizzazioni comuni di mercato per le uova e il pollame e per le carni suine si basa sui seguenti fattori:

— protezione della produzione comunitaria contro la concorrenza sleale grazie all'applicazione di prezzi limite e di prelievi alla frontiera comune;

— posizionamento delle esportazioni comunitarie su un livello di competitività pari a quello dei prodotti esportati dai paesi terzi, ottenuti con cereali di minor costo, per mezzo delle restituzioni all'esportazione;

— eliminazione, con l'applicazione del sistema agromonetario, delle distorsioni di concorrenza negli scambi intracomunitari che potrebbero derivare dalle notevoli disparità tra i prezzi dei cereali espressi in moneta nazionale.

È vero che, oltre ai citati meccanismi, che si applicano essenzialmente alla frontiera comunitaria, l'organizzazione di mercato per le carni suine comprende anche un sistema di ammasso privato (nel quale sono inglobati anche i relativi costi di trasporto e smaltimento) finanziato dal FEAOG. Tuttavia, le strutture fisiche nelle quali viene operato l'ammasso sono fornite dal settore privato e le giacenze non diventano di proprietà pubblica. Va inoltre detto che la durata massima dei contratti di magazzinaggio è limitata e che il sistema di aiuto è reso operativo soltanto in caso di persistenza di una situazione di mercato giudicata critica. In realtà, l'organizzazione del settore delle carni suine prevede anche l'intervento pubblico, al quale però si può fare ricorso soltanto in circostanze affatto eccezionali.

Il quadro normativo esistente permette l'attuazione di una politica anticiclica che, in situazioni normali, è idonea ad evitare movimenti erratici particolarmente intensi e rende la Commissione responsabile di gran parte degli interventi nell'ambito della normale gestione. Ciò comporta, naturalmente, il trasferimento agli operatori di una notevole parte del rischio commerciale; ma se tale situazione è generalmente accettabile nel caso di industrie di trasformazione ad elevata intensità di capitale, essa determinerebbe conseguenze sociali inaccettabili e una mancanza di sicurezza negli approvvigionamenti nel caso di forme di produzione a carattere più estensivo e/o tradizionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1930/87

dell'on. Anne André (LDR—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 dicembre 1987)

(88/C 123/47)

Oggetto: Ruolo dell'ECU nella promozione del principio europeo

Come è stato possibile riscontrare durante numerose manifestazioni commemorative del ventesimo anniversario

del trattato di Roma, l'ECU in quanto tale rappresenta uno dei migliori strumenti di promozione e difesa degli interessi di un'Europa forte e unita, perché sensibilizza direttamente il cittadino all'argomento.

La Commissione intende rafforzare, in un prossimo futuro, il ruolo dell'ECU quale catalizzatore del principio europeo?

Risposta data dal sig. Delors in nome della Commissione

(18 febbraio 1988)

Embrione della futura moneta europea, l'ECU ha un ruolo essenziale nel processo di unione economica e monetaria, di cui costituisce il simbolo e nel contempo un fattore dinamico; pertanto la Commissione auspica che esso si sviluppi in tempi brevi.

A tal fine la Commissione è pronta a sostenere le iniziative pubbliche e private idonee a promuovere gli impieghi dell'ECU come strumento di conto, numerario, di fatturazione e di regolamento, nelle attività contabili, commerciali e finanziarie. Inoltre essa intende generalizzarne l'impiego nell'esecuzione dei bilanci comunitari, nonché nelle proprie operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti.

Tuttavia il futuro dell'ECU dipende anche, fondamentalmente, dall'appoggio che le autorità nazionali sarebbero in grado di apportare allo sviluppo del suo ruolo nello SME e nell'instaurazione del mercato interno.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2060/87
dell'on. Georges Sutra de Germa (S—F)
alla Commissione delle Comunità europee

(18 gennaio 1988)

(88/C 123/48)

Oggetto: Azione nel settore del turismo

La Commissione può fornire l'elenco preciso degli organismi che beneficiano dell'aiuto finanziario della Comunità, a titolo della speciale linea di bilancio 587, creata per cofinanziare delle misure e degli studi specifici, allo scopo di rendere operante una politica comunitaria del turismo e di promuovere l'idea di un'«Europa dei cittadini».

Può la Commissione indicare gli importi esatti versati a tali organizzazioni nel 1986 e 1987?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana in nome della Commissione

(12 febbraio 1988)

Nessun aiuto finanziario è concesso sulla linea di bilancio 587, che è destinata essenzialmente al finanziamento delle azioni condotte dalla Commissione nel campo del turismo, quali ad asempio studi, inchieste, opuscoli e azioni di promozione del turismo europeo in paesi terzi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2565/87
dell'on. Pol Marck (PPE—B)
alla Commissione delle Comunità europee

(9 marzo 1988)

(88/C 123/49)

Oggetto: Accordo di cooperazione CEE-Stati del Golfo

Nella tornata di ottobre 1985 il Parlamento europeo ha approvato all'unanimità una risoluzione del sottoscritto concernente la libertà di culto negli Stati del Golfo. Il commissario Cheysson ha promesso la piena cooperazione della Commissione nell'ambito delle future trattative.

Può la Commissione comunicare se tale tema sia stato discusso in fase di trattative, in che misura gli Stati del Golfo siano disposti a venire incontro e quale sarà il prevedibile risultato finale?

Risposta data dal sig. Cheysson in nome della Commissione

(30 marzo 1988)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data alla sua interrogazione scritta n. 1275/87 [1].

[1] GU n. C 121 del 9. 5. 1988, pag. 18.

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA

EC annual report 1985

424 pp.

Published in: EN

Catalogue number: CB-49-87-373-EN-C ISBN: 92-825-7524-1

Price (excluding VAT) in Luxembourg:
IRL 25.20 UKL 23.10 USD 36.90 BFR 1 400 ECU 32.50

OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
L-2985 Luxembourg

88-17

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TABLEAUX COMPARATIFS DES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE APPLICABLES DANS LES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

14e édition — (au 1er juillet 1986)
Régime général (salariés de l'industrie et du commerce)

La présente brochure, élargie à l'Espagne et au Portugal, permet, grâce à des tableaux de caractère schématique, des comparaisons rapides entre les régimes de sécurité sociale des différents États membres.

Elle est mise à jour au 1er juillet 1986 et couvre les régimes applicables aux salariés de l'industrie et du commerce, régimes qui, dans certains pays, valent aussi pour l'ensemble des travailleurs, voire l'ensemble de la population.

La brochure n'a pas pour objet de fournir une documentation complète, mais constitue un document d'information rapide conçu de telle sorte que le lecteur puisse comparer facilement, en ce qui concerne les éléments essentiels, la législation de son pays à celle des autres pays (pour toute étude approfondie, on se reportera utilement aux études spéciales). Aussi n'a-t-til pas semblé opportun de mentionner tous les détails de chaque réglementation, ni de suivre de près les terminologies nationales dont les différences de pure forme risquent d'accroître dans les apparences les différences de fond.

La définition de la sécurité sociale correspond à celle retenue par la convention n° 102 de l'OIT (Organisation internationale du travail) et englobe donc toutes les éventualités prévues par celle-ci. Ces diverses éventualités font l'objet, chacune, d'une série de tableaux, les deux premières séries étant consacrées aux principes d'organisation et aux modalités de financement, les pays étant classés selon l'ordre alphabétique.

Pour une comparaison «chiffrée» des différents systèmes, on se reportera utilement aux publications spécialisées (comme, par exemple, *Projections à moyen terme des dépenses de protection sociale et leur financement* et *Statistiques de la protection sociale)* et aux études de la Commission.

127 pages

Langues de parution: DE, EN, FR

Numéro de catalogue: CB-48-87-864-FR-C ISBN: 92-825-7541-1

Prix publics au Luxembourg, TVA exclue:
BFR 475 FF 76 Écus 11,10

OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg

88-21

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

LE REGIONI DELLA COMUNITÀ ALLARGATA

TERZA RELAZIONE PERIODICA SULLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA E SULLO SVILUPPO DELLE REGIONI DELLA COMUNITÀ

Nell'elaborazione della terza relazione sulla situazione e sullo sviluppo delle regioni della Comunità è stato applicato, come nel caso della precedente, il principio di fornire un quadro più completo possibile sulle disparità tra le regioni della Comunità e sulle loro caratteristiche. Tuttavia non viene fornita, e non può essere fornita, una descrizione completa della situazione di ogni singola regione, che è invece inclusa nei programmi regionali di sviluppo.

Il contenuto e la struttura della relazione sono determinati in particolare da due avvenimenti:

— l'allargamento della Comunità nel 1986 con l'ingresso della Spagna e del Portogallo; pertanto la situazione delle regioni e le loro disparità devono essere presentate per la prima volta in questo quadro più ampio;

— l'adozione dell'atto unico europeo, che include la politica regionale comunitaria nel trattato CEE, come uno degli strumenti per la realizzazione della convergenza e della coesione nella Comunità.

300 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: CB-49-87-381-IT-C ISBN: 92-825-7590-X

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:
Lit 35 000 FB 1 000 ECU 23,30

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

88-19